


MONTAGNA

OGGI

Editore: UNCEM - V. Palestro, 30
00185 Roma - Anno XLII, Ottobre 1996

Spedizione in A.R. TARIFFE AGEVOLATA TABELLA B
Comma 27 Art. 2 Legge 28/12/95 n. 549 - n. 8/96 - Torino - Taxe percepita
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi - Direttore: Edoardo Martinengo

9



IL MONTANARO
d'Italia

Proprietà letteraria riservata. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma, senza permesso dell'Editore.

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: Edoardo Martinengo
Direttore responsabile: Bruno Cavini
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente dell'UNCEM

Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Bruno Bosatelli,
Valerio Pignacchi,
Vice Presidenti dell'UNCEM;
Maurizio Donati,
Maria Assunta Paci
Lido Riba
Antonio Sciumi
capi gruppo del Consiglio Nazionale
dell'UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario Generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Proprietà - Editore - Redazione UNCEM
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621
Autorizzazione Tribunale di Roma
n. 87/82 del 27.02.1982

Abbonamenti presso
S.T.I.GRA S.A.S. Editrice
C.so San Maurizio, 14 - 10024 Torino
Tel. 011/88.56.22 - 899.11.75
Fax 011/899.49.27
Conto Corrente Postale n. 23843105

Abbonamento 1997 (11 numeri)
L. 45.000 - Ester L. 50.000
Un numero L. 4.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

Stampa: Litografia Geda - Torino

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro, 30.

Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono correte dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi alla STIGRA Editrice.

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 40%.

 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XLII - N. 9 OTTOBRE 1996

SOMMARIO:

2 UNCEMNOTIZIE

EDITORIALE

3 *Guido Gonzi.* Adesione diretta all'UNCEM da parte dei Comuni montani

ATTUALITÀ

4 *Giorgio Pastori.* Comunità montane e nuovo ordinamento autonomistico

5 *Valter Giuliano.* Montagna dimenticata?

9 *Giuseppe Cicolini.* Scuole "compreensive" e Comunità montane: una proposta praticabile...

12 Fondo montagna 1996: il CIPE vincola i 300 miliardi

13 IL NUOVO STATUTO DELL'UNCEM

DALLE DELEGAZIONI REGIONALI DELL'UNCEM

21 *Carlo Pio Marzani.* Pietro Celli: prima medaglia d'oro degli Alpini

22 *Alessandro Carri.* Emilia-Romagna: arriva la nuova legge sulla montagna

23 Emilia-Romagna: protocollo d'intesa tra Regione e Autonomie locali

MONTAGNA OGGI EUROPA

a cura di *Edoardo Martinengo*

25 Verso una nuova riforma dei fondi strutturali

25 Comitato delle Regioni: il Presidente Maragall si dichiara ottimista

26 Il primo programma pluriennale europeo a favore del turismo

26 Progetto di ricerca sulla sorveglianza degli incendi di foreste nella regione mediterranea

27 Progressi dei negoziati sui trasporti e la libera circolazione delle persone

28 Promemoria di Bonn a favore della proroga a dopo il 1999 dell'attuale regime in materia di fondi strutturali e di aiuti di Stato

28 Terza edizione del Festival dei mestieri di montagna a Chambéry

SPAZIO APERTO

29 *Enrico Iemboli.* Enti locali: nuovo bilancio di previsione e incarichi di progettazione

31 *Alvaro Pollice.* Comuni montani e defezioni associative

In copertina: *Lac Ginoux o dei 7 colori (Clavière)* - Foto di Diego Vaschetto

□ Il 9 settembre si è svolto un incontro presso la Conferenza Stato-Regioni, presente l'UNCEM, al fine di valutare il testo proposto dalle Regioni d'intesa con l'UNCEM per la **modifica dell'art. 16 della legge 97/94**, inerente le agevolazioni tributarie per gli imprenditori della montagna. Il lavoro in sede tecnica ha permesso di definire i contenuti di un articolo che il Ministero delle Finanze si impegnerebbe a presentare per la ratifica in Parlamento. La riunione conclusiva per l'approvazione e la verifica di detto testo è già stata convocata.

□ Si è svolto presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il 3 settembre, un incontro con i rappresentanti dell'Associazione dei Comuni (ANCI), dell'Unione delle Province (UPI) e dell'UNCEM, al quale hanno preso parte i Sottosegretari Masini e Soliani. Oggetto dell'incontro era la predisposizione delle condizioni e degli strumenti operativi per consentire l'apertura pomeridiana delle scuole per attività extracurricolari e iniziative autogestite secondo quanto previsto dalla Direttiva 133 emanata lo scorso aprile dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione Lombardi. L'incontro, che sarà seguito da altri con le Regioni, con le Associazioni dei Dirigenti scolastici e con le Organizzazioni sindacali, è servito per individuare i problemi, coordinare le attività dei diversi soggetti istituzionali interessati ed avviare un gruppo di lavoro che predisponga rapidamente gli strumenti necessari ad una pronta attuazione della Direttiva 133.

□ Lo scorso luglio il sen. Bedin (PPI) ha chiesto al *Ministro dell'Ambiente* quali iniziative intenda assumere per:

- la ratifica della Convenzione Alpina
- l'istituzione di un organismo nazionale cui affidare il coordinamento per l'attuazione e la gestione della Convenzione ai vari livelli e per l'elaborazione delle linee di comportamento con le altre parti firmatarie del trattato

■ assicurare la qualificata presenza dei Ministeri interessati per competenza alla Convenzione e ai protocolli, delle Regioni e Province autonome dell'Arco Alpino e della Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni, delle Delegazioni regionali e provinciali e della presidenza nazionale dell'UNCEM

Inoltre l'interrogante ha sottolineato l'opportunità che, in attesa della ratifica del trattato, le forme di consultazione attivate presso il Ministero dell'Ambiente si uniformino sempre più a questo tipo di impostazione e che si dia rapidamente luogo da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni alla *predisposizione di un Tavolo di concertazione* tra le Regioni interessate e le rappresentanze degli Enti locali, con particolare riguardo all'UNCEM, al fine delle politiche e degli interventi regionali e locali nell'ambito del trattato e dei protocolli.

□ Il CNEL ha costituito un **Gruppo di lavoro sul tema "Ambiente - Montagna"**, coordinato dal Consigliere Roberto Confalonieri. In detto Gruppo l'UNCEM è rappresentata dal Segretario Generale Bruno Cavini.

□ Lo scorso luglio la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha dato luogo ad una nuova organizzazione interna.

Nella quinta area tematica, *"Attività produttive e sviluppo"*, è stata prevista una specifica attenzione per **"la politica della montagna e delle aree depresse"**.

Una specifica richiesta per l'istituzione di un *"area montagna"* all'interno della Conferenza per meglio proseguire il reciproco ed utile confronto su temi e problematiche di comune interesse, era stato oggetto di una formale richiesta inoltrata dal Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi al nuovo Presidente della Conferenza Giancarlo Mori all'atto del suo insediamento.

□ Sollecitato dall'UNCEM per una **piena applicazione della nuova legge per la montagna**, il Ministro per le risorse agricole Pinto ha scritto al Presidente Guido Gonzi assicurando che ciò rientra tra gli obiettivi primari del suo mandato.

Il Ministro assicura anche di aver chiesto l'attivazione di un Gruppo di lavoro comprendente anche l'UNCEM per la predisposizione di un eventuale documento di modifica della legge 97, perché *"se questa ha colto il valore della montagna come risorsa, intesa come insieme di valori culturali, economici, ambientali e naturalistici, alcuni articolati, soprattutto quelli che toccano le competenze delle amministrazioni centrali e periferiche nonché la co-*

ertura finanziaria degli interventi, sono da rivedere".

Anche se la competenza non è solo del suo Ministero *"garantisce - conclude Pinto - il mio personale impegno e quello del Governo in un'azione forte e coerente per risolvere i problemi della montagna e delle popolazioni montane"*.

□ In settembre l'UNCEM ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio Romano Prodi e al Ministro del Lavoro Tiziano Treu alcune proposte in tema di **occupazione**.

Tra queste, l'UNCEM ha richiamato l'attenzione del Governo sul **Progetto A.P.E. (Apennino Parco d'Europa)** e sulle rilevanti opportunità che potrebbero derivare alla montagna dal **Trattato internazionale per la Protezione delle Alpi**, firmato anche dall'Italia, ma del quale si continua ad attendere la ratifica da parte del Parlamento nazionale.

L'UNCEM ha ricordato che la Convenzione delle Alpi, se operante, potrebbe diventare un importante strumento per creare anche occasioni di occupazione futura nelle valli.

La montagna presenta infatti rilevanti risorse umane e materiali da utilizzare e valorizzare per finalità economiche, sociali e occupazionali in grado di offrire significativo concorso alle politiche governative di settore.

Basta pensare alle potenzialità del turismo, dell'agriturismo, dell'utilizzazione del patrimonio forestale, delle ricchezze ambientali e paesaggistiche, degli innumerevoli beni culturali, del rilevante patrimonio edilizio pubblico e privato, sovente poco e male utilizzato.

L'UNCEM ha infine proposto di essere ammessa a partecipare alla programmata prossima **Conferenza nazionale per l'occupazione**.

□ Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1996 è stata conferita al Vice Presidente dell'UNCEM, Lucio Cangini, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine *"al Merito della Repubblica Italiana"* in riconoscimento *"del Suo impegno sociale e per la gestione della cosa pubblica"*.

L'UNCEM e Montagna Oggi esprimono a Lucio Cangini vivissime felicitazioni per il meritato riconoscimento per il costante impegno profuso.

ADESIONE DIRETTA ALL'UNCEM DA PARTE DEI COMUNI MONTANI

Ai Sindaci
dei Comuni montani italiani

Il XII Congresso Nazionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani), svolto a Firenze nei giorni 22-24 febbraio 1996, ha segnato una svolta storica per le finalità e gli indirizzi associativi che caratterizzano l'Unione, recepiti nel nuovo Statuto, approvato nel corso dei lavori.

La profonda modificazione apportata allo Statuto ha infatti inteso recepire, per garantire la compiuta rappresentanza, i principi che governano il processo di riforma delle autonomie locali e, nello stesso tempo, le nuove linee di sviluppo recate dalla recente normativa europea e nazionale verso la formazione di una specifica politica dedicata alla valorizzazione delle realtà montane.

In tale prospettiva cambia radicalmente il ruolo degli Enti locali montani e, di conseguenza, la stessa natura associativa dell'UNCEM nonché i contenuti dell'azione prodotta dalla medesima. Se non si perde di vista l'obiettivo della rappresentanza istituzionale, il vero traguardo diventa tuttavia la capacità di riscontrare, organizzare e dare effettivo respiro a quegli elementi di specificità che oggi contraddistinguono i territori e le popolazioni montane.

Tutto ciò richiede una coscienza più forte e pregnante della propria particolare identità da parte di ciascun Ente montano e deve opportunamente tradursi in un rapporto associativo diretto con l'UNCEM nazionale che ne rafforzi la struttura e l'immagine in rapporto alle nuove fonti europee e nazionali per la montagna, per giovansi al meglio degli obiettivi e delle risorse offerte dalle medesime.

Per queste ragioni, le Amministrazioni comunali, che già facevano parte dell'UNCEM in virtù dell'adesione fornita dalle rispettive Comunità montane, sono invitate ad associnarsi individualmente all'Unione.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 17 luglio 1996, ha stabilito la quota di adesione annuale nella seguente misura:

COMUNI SINO A 2.000 ABITANTI: £. 100.000
COMUNI DA 2.001 A 5.000 ABITANTI: £. 200.000
COMUNI OLTRE 5.001 ABITANTI: £. 300.000

Le SS.LL. trasmetteranno a questa sede, entro il 30 ottobre p.v., la delibera di adesione, necessaria anche per la predisposizione dei relativi ruoli esattoriali che avranno decorrenza dall'anno 1997. Per motivi di snellezza operativa si ritiene opportuno allegare una bozza di schema deliberativo.

Con l'occasione, sottolineando l'importanza, nel delicato momento di transizione ordinamentale attraversato dal nostro Paese, di rendere compatta e più forte la specifica identità delle realtà montane, a garanzia di una piena autonomia politico-amministrativa delle stesse, si auspica un positivo riscontro al presente invito.

Guido Gonzi
Presidente dell'UNCEM

La quota di adesione, eventualmente deliberata anche per l'anno in corso, dovrà essere versata sul c.c.n. 738702/01/63, intestato ad UNCEM Roma, presso la BANCA COMMERCIALE ITALIANA - Agenzia 18 - P.zza Indipendenza 21 - 00185 ROMA (Coordinate Bancarie: Cod. Banca 02002 - Cod. Cab. 03218 Cod. Cliente 7387020163) oppure sul c.c. postale n° 30772008 intestato a Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani - ROMA.

SCHEMA ATTO DELIBERATIVO DI ADESIONE COMUNALE ALL'UNCEM

VISTA la lettera invito, pervenuta dall'UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI (UNCEM), con la quale si prospetta l'adesione alla medesima da parte di ciascuna Amministrazione Comunale interessata;

VISTO lo statuto dell'UNCEM, approvato dal XII Congresso Nazionale tenutosi in Firenze il 22/24 febbraio 1996;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 5 del nuovo Statuto nazionale, possono essere soci dell'UNCEM "i Comuni interamente o parzialmente montani e quelli comunque inseriti in Comunità montane";

CONSIDERATE le specifiche finalità ed i particolari obiettivi dell'Associazione, legati prevalentemente all'attuazione degli indirizzi e delle normative di livello europeo e nazionale in favore delle aree montane, sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà, rivolti a riconoscere e valorizzare il ruolo politico ed amministrativo degli Enti Locali montani a sostegno delle proprie realtà;

RITENUTO pertanto utile aderire in qualità di Socio all'UNCEM Nazionale, a far tempo dall'anno _____, impegnando e versando allo scopo l'importo di £. _____ annue;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90;

CON VOTI _____, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di aderire, per i motivi esposti in premessa, in qualità di Socio all'UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI (UNCEM) a far tempo dall'anno _____;

di versare all'UNCEM la quota associativa annuale, attualmente stabilita in £. _____; di imputare la spesa _____.

Giorgio Pastori

COMUNITÀ MONTANE E NUOVO ORDINAMENTO AUTONOMISTICO

Più volte mi sono trovato, grazie agli incontri e ai convegni organizzati per iniziativa dell'UNCEM e dell'ANASCOM, ad occuparmi della posizione e del ruolo delle Comunità montane.

Ora nelle diverse occasioni che si sono succedute nel tempo, fino al convegno di Magnano Riviera del dicembre 1993, mi è parso sempre di dover sottolineare come le Comunità montane, nonostante la progressiva crescita e trasformazione della loro posizione e del loro ruolo nel panorama istituzionale, specialmente nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali, siano ancora un ente in cammino, in attesa di una compiuta e appagante configurazione.

E perché questo? Per una tagione soprattutto: mi è parso sempre di dover notare come l'evoluzione istituzionale delle Comunità montane sia stata e resti tuttora dominata da un'ambivalenza o, se si vuole, da una dicotomia di fondo che ne ha caratterizzato fin qui le sorti.

Da un lato, come è noto, le Comunità montane si sono affacciate sulla scena istituzionale negli anni cinquanta nell'ambito di previsioni speciali apposite, concernenti il decentramento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e di interventi per la montagna, venendo a caratterizzarsi, pur entro la più generale figura dei consorzi, secondo un loro ordinamento speciale. E tale specialità di ordinamento ne ha contraddistinto la figura anche dopo la legge n. 1102 del 1971, che pure trasformava la Comunità montana da ente consortile a fini speciali in ente pubblico associativo di Comuni do-

tato di funzioni di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistico-territoriale per le zone montane, nonché di compiti di intervento per finalità generali di valorizzazione del territorio e della collettività corrispondente.

La legge n. 1102 del 1971, benché potenziasse e sottolineasse i collegamenti delle Comunità montane con la rete delle autonomie locali, in particolare con i Comuni, lasciava alle Regioni di disciplinare, in materia distinta rispetto all'ordinamento generale delle autonomie, l'assetto e le funzioni alla luce degli appositi principi da questa dettati. Né la successiva legislazione nazionale (n. 93/81) modificava tale specialità di configurazione e di ordinamento, limitandosi ad ampliare i tratti di collegamento della figura con gli enti locali, mentre più incisive conseguenze avrebbero potuto avere le previsioni della legge di riforma sanitaria (la n. 833/1978), che però risultano attualmente superate.

D'altro canto, come è egualmente noto, la legge generale sulle autonomie locali n. 142/1990 all'art. 28 ha inserito nell'ordinamento di queste la figura della Comunità montana, definita espressamente come "ente locale", pur conservandone la struttura di ente associativo di Comuni: un ente configurato quindi come rappresentativo di una collettività e di un territorio nella sua individualità e nella sua unitarietà. La legge n. 142 ha inoltre previsto la possibile trasformazione in Unione di Comuni con elezione diretta dell'Assemblea.

All'art. 29 poi la legge n. 142 indica anche le funzioni spettanti alle Comunità. Salvaguarda i compiti di programmazione socio-economica (se non quelli di pianificazione urbanistico-territoriale prima ad esse riconosciuti) e precisa che alle Comunità montane spettano, oltre alle funzioni attribuite o delegate dalle singole leggi nazionali e regionali, soprattutto tre

gruppi di compiti: le funzioni concernenti gli interventi speciali della montagna, previsti dalle leggi nazionali e regionali e dalle disposizioni comunitarie; l'esercizio associato di funzioni dei Comuni ad esse aderenti; la promozione della fusione dei Comuni stessi.

Con la legge n. 142 del 1990 la Comunità montana è parsa dunque inserirsi nell'ordinamento generale delle autonomie locali, per quanto come ordinamento differenziato nell'ambito del nuovo ordinamento complessivamente tracciato dalla legge.

Tuttavia, quell'ambivalenza, quella dicotomia di fondo della figura, cui si accennava all'inizio, fra ordinamento generale delle autonomie locali, pur mediata dall'ordinamento differenziato inserito nel quadro dell'ordinamento generale delle autonomie, non è venuta meno.

La Comunità montana - mi è parso già di dover sottolineare - è una realtà istituzionale che non pare aver ancora raggiunto una sua precisa e appagante configurazione, è ancora a metà del guado, sia per la posizione che per il ruolo. Da una parte, presenta la qualità di ente in varia misura derivato da altri soggetti, la Regione e i Comuni, e, per altro verso, condivide la qualità di ente portatore, al pari delle altre istituzioni locali, del principio di autonomia locale, partecipe a pieno titolo del sistema delle autonomie locali.

Quanto alla posizione, l'art. 28 della legge n. 142 dice infatti: "*Le Comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia allo scopo di...*". La Comunità è si definita ente locale, ma non è un ente autonomo territoriale in senso proprio, è costituita con legge regionale e da questa disciplinata nel rispetto dei principi della in gran parte sopravvissuta legge n. 1102 del 1971. In tal modo si è continuato a rimettere alle

L'autore è Presidente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano ed Ordinario di diritto amministrativo. Questa relazione è stata presentata alla Conferenza sulla Montagna del Friuli-Venezia Giulia a Venzone (UD) il 6 luglio scorso.

leggi regionali di disciplinare l'assetto delle Comunità montane anche in maniera distinta dalle norme valevoli per la generalità degli enti autonomi, come per es. in materia di autonomia statutaria e organizzativa, salvo dove la legge n. 142 detta apposite disposizioni di rinvio in tal senso come ad es. in materia di controlli.

Quanto al ruolo, secondo l'art. 29 anche le funzioni spettanti alle Comunità montane appaiono in realtà non essere direttamente disciplinate e garantite dalla legge n. 142. Questa rinvia a leggi regionali o nazionali per definire la consistenza effettiva, senza stabilire principi immediatamente vincolanti, pur nella loro generalità, come per le Province e i Comuni.

Né, peraltro, anche la legge ultima e più rilevante in materia, la legge per la montagna n. 97/1994, pare aver risolto l'ambivalenza o ambiguità di fondo quanto alla posizione e al ruolo della Comunità. Sembra quasi anzi, più o meno consapevolmente, riproporla.

Per un verso, la legge n. 97 si preoccupa di estendere alle Comunità le norme di organizzazione, sulla gestione dei servizi e sulle forme di cooperazione, previste dalla legge n. 142 per gli enti autonomi territoriali in generale (si veda l'art. 12 che rinvia agli artt. 22 e segg. della legge n. 142), oltre ad altre misure che ne accentuano il carattere di ente autonomo (si veda l'art. 11 in ordine alla delega per i mutui).

Per altro verso, la legge n. 97, nel precisare, estendere, potenziare i contenuti dei programmi di sviluppo socio-economico (art. 7) e degli "interventi speciali per la montagna" secondo un'ottica plurifunzionale-traversale (art. 1 4° co.), sembra nel contempo quasi contraddirre l'art. 29 della legge n. 142. Mentre l'art. 29, come si notava, stabilisce la diretta spettanza degli "interventi speciali" alle Comunità stesse, l'art. 1 della legge n. 97/1994 pare di nuovo rimettere alla legislazione regionale l'individuazione dei soggetti competenti, enunciando che "le Regioni e le Province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione della montagna mediante gli interventi speciali...". Vero è che lo stesso art. 1 richiama a tal fine "il rispetto dell'art. 4 6° comma della Carta europea dell'autonomia locale di cui alla l. n. 439/1989. Ma, se si va a vedere che cosa dice tale 6° comma, ci si accorge che la norma richiamata si limita a prescrivere che "le collettività locali dovranno essere consultate in tempo utile e in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente". Vi si richiama cioè soltanto il principio della partecipazione consultiva degli

MONTAGNA DIMENTICATA?

Giuseppe De Rita, nel corso della Prima Conferenza Nazionale del CNEL, ci aveva avvertiti:

"Sembra che la montagna, che ricopre il 52% del territorio nazionale e ha circa 9 milioni di abitanti, non esista. Perché una tale carenza di immagine? Perché una così totale sottovalutazione di un mondo che pure ha tradizioni e dignità? (...) La struttura culturale tradizionale della montagna non fa evento: il 52% del territorio nazionale, 9 milioni di persone residenti sono marginali perché non riescono sostanzialmente a fare evento. Da una parte questo può essere considerato motivo di orgoglio, nel senso che in montagna esiste un assetto territoriale stabile, una continuità e una vita quotidiana, che è di protezione e risorsa per gli altri, non si tratta di fare evento a tutti costi, ma piuttosto di valorizzare la sostanza concreta e il senso della continuità, della struttura e dell'insediamento storico sul territorio. Dall'altra parte, la seconda parte, la seconda realtà tipica della cultura odierna è la forza di competizione e selezione, perché oggi chi compete ottiene attenzione».

Oggi siamo a lamentare, giustamente, l'esclusione da uno dei momenti decisionali importanti per il futuro del paese, la Conferenza Stato-Città Autonomie locali.

Deve gridare ancora questa montagna per farsi sentire? Non bastano le tragiche grida delle vittime delle alluvioni, del dissesto idrogeologico? Non bastano i dati dell'abbandono che si riflette, centuplicato, sui territori di fondo valle?

Ha atteso cinquant'anni prima che un organismo costituzionale come il CNEL si occupasse di lei, che ne segnalasse l'importanza.

Ci siamo illusi, allora, che l'epoca dell'abbandono fosse finita.

Abbiamo salutato con speranza la nuova legge sulla montagna.

E ci batteremo perché i segni e i segnali non rimangano sulla carta. Che si traducano sul territorio. Le nostre genti di montagna, dalle Alpi all'Appennino, aspettano che le buone intenzioni, le enunciazioni teoriche si traducano in fatti concreti.

Chiedono ascolto.

Dal nuovo governo del paese aspettano provvedimenti conseguenti alle buone intenzioni della campagna elettorale. La coalizione dell'Ulivo sottolineò, con consapevolezza, nella tesi n. 53 che: «La mancata difesa delle aree rurali svantaggiate o montane provoca degrado economico e sociale», ma anche linee fondamentali del programma di chi oggi ci governa possono trovare nella montagna italiana il terreno ideale per svilupparsi. Pensiamo al turismo di qualità, alla tradizione artigianale, alla qualità della produzione agricola, allo straordinario patrimonio di culture e di saperi, ma anche alle riserve di biodiversità, di acqua, di aria, di spazio. Risorse strategiche da giocare al tavolo del futuro per costruire davvero, nei fatti, quello sviluppo ecosostenibile cui tutti ormai ci richiamiamo.

Per queste ragioni, di prospettiva, la montagna non può continuare ad essere lasciata ai margini o peggio ancora dimenticata.

Le richieste di ascolto che provengono dalle valli non sono rivendicazioni di categoria, pressioni di lobby o peggio ancora localismi esasperati. Sono legittime aspirazioni di coloro che, nonostante tutto vivono aggrappati alle nostre montagne e che, senza retorica, sanno e vogliono poter essere protagonisti di un futuro del nostro paese pienamente inserito nelle prospettive europee disegnate nel Libro bianco dell'Unione Europea. Perché questo non rimanga un libro dei sogni, ma sappia produrre quello sviluppo regionale e locale equilibrato in cui tutti i cittadini europei tornino a essere protagonisti delle scelte che li riguardano, non si possono lasciare per strada dieci milioni di cittadini. E perché ciò non accada è necessario che le loro rappresentanze istituzionali siano chiamate, con pari dignità, a tutti i tavoli intorno ai quali vengono definiti gli indirizzi di governo di questo paese.

Valter Giuliano
Consigliere nazionale
dell'UNCEM

enti portatori dell'autonomia locale alle decisioni dell'istituzione di livello superiore, nel caso la Regione o la Provincia autonoma.

Inoltre, se si guarda agli altri articoli della legge n. 97 relativi alle altre funzioni riconosciute alle Comunità montane dall'art. 29 della legge n. 142, l'esercizio associato di funzioni

dei Comuni e la promozione della fusione dei Comuni, ci si accorge che la legge n. 97 non aggiunge molto di più. Per l'esercizio associato essa specifica - è vero - i settori per cui tale esercizio associato può essere in particolare promosso, ma si muove sempre nei termini di un'attività di "promozione", la cui incidenza effettiva

tiva spetterà poi alle Regioni definire.

In generale, si potrebbe affermare che la legge n. 97 è ricca di "potenzialità innovative", come ha rilevato De Martin nel commentarla (in *Montagna Oggi*, 1996, n. 1, 11 segg.), ma pur sempre di "potenzialità" la cui attuazione o concretizzazione dipende pur sempre da altri soggetti e solo in parte dalle Comunità stesse.

In particolare, la legge n. 97/94 pare aver avuto presente che vi era una Carta europea dell'autonomia locale, ai cui principi si poteva e si doveva far riferimento, ma si è arristata ad un richiamo assai parziale, quasi avvalorando l'idea che la specificità degli interventi si dovesse combinare ancora con la specialità dell'ordinamento istituzionale dei soggetti ad essi preposti.

Mentre si tratta di due piani diversi: una cosa è il mantenimento, anzi il potenziamento degli interventi speciali per la montagna, un'altra è l'esigenza della piena integrazione dei soggetti a ciò preposti nell'ordinamento del governo locale e delle autonomie locali.

Ed è per questa ragione di fondo che ancor oggi, nonostante la legge n. 142/1990 e nonostante la legge n. 97/1994, da parte degli stessi amministratori e operatori della Comunità montana, si lamentano l'incertezza e la debolezza della posizione e del ruolo delle Comunità. Si ricordi fra l'altro - ad ulteriore conferma - come proprio in questi giorni sia stata istituita con d.P.C.M. la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali senza prevedere la rappresentanza dell'UNCEM.

D'altronde, tutto ciò si è reso evidente in questi anni in cui le Regioni ordinarie sono state chiamate, da un lato, a ridisciplinare le Comunità montane ai sensi degli artt. 28-29, e, dall'altro, a redistribuire le funzioni per l'intero sistema delle autonomie locali in base all'art. 3 della legge 142 e, anzi, nel caso delle Regioni speciali, come il Friuli-Venezia Giulia, a poter disporre l'intero ordinamento locale nell'esercizio della competenza esclusiva loro conferita in materia dalla legge costituzionale n. 2/1993.

In tale contesto, da un lato, le Comunità montane hanno spesso ricevuto con le leggi apposite ad esse dedicate una disciplina non coordinata o non sufficientemente coordinata con il resto dell'ordinamento locale della Regione, dall'altro, hanno trovato non adeguata (o nessuna) presenza nella nuova regolamentazione e redistribuzione delle funzioni locali (si ricordi per inciso che l'art. 3 della legge n. 142 non cita le Comunità montane ma solo Comuni e Province).

Talora poi gli svantaggi in sede di attuazione si cumulano: mancano sia

le leggi apposite sulle Comunità montane (non tutte le Regioni al riguardo hanno provveduto), sia le leggi di riordino delle funzioni o più ampiamente degli ordinamenti locali.

Ora, se la ragione di fondo è quella individuata, quale è allora la strada da percorrere? A me pare sempre che la strada da seguire sia quella del superamento dell'ambivalenza o dicotomia di fondo segnalata ovvero la strada della piena integrazione della figura della Comunità montana nell'ordinamento delle autonomie locali, affinché la Comunità montana diventi un soggetto diretto e un punto di riferimento proprio del principio di autonomia locale, la cui posizione e il cui ruolo si qualifichino in forza dell'essere la Comunità montana soggetto portatore in modo diretto dell'autonomia locale, dotato di funzioni proprie a tal fine, sulla base dei principi che reggono o debbono reggere il sistema delle autonomie locali.

Qui sta il cuore del problema: come fare delle Comunità montane quanto alla loro posizione un'espressione diretta del principio di autonomia locale e come configurare il ruolo delle Comunità montane attraverso il riconoscimento di funzioni organicamente pensate in attuazione sempre del principio di autonomia.

Non è certo un problema di facile e immediata soluzione. Ma è anche vero che oggi si prospetta più di un'occasione per affrontare la questione della posizione e del ruolo delle Comunità montane proprio in termini di affermazione e attuazione del principio di autonomia locale più ampi e avanzati che per il passato.

Vi è innanzitutto oggi l'intento e l'impegno, che ci si augura sia rispettato dalle forze politiche in sede nazionale, di ripensare l'intero ordinamento autonomistico, di dar vita ad un nuovo ordinamento autonomistico dell'intero sistema dei pubblici poteri che parta dal basso verso l'alto all'insegna del principio di sussidiarietà. Ed entro questa prospettiva deve trovare risposta prima di tutto la questione della posizione e del ruolo delle Comunità montane.

Come si ricordava prima, c'è una Carta europea dell'autonomia locale, recepita con la l.n. 439/1989, che va attuata in tutti i suoi principi e in tutte le sue parti (non solo richiamata per l'art. 4, comma 6, attinente alla partecipazione delle collettività locali alle decisioni dei livelli superiori, come ha fatto la l. n. 97/1994).

Al riguardo viene in rilievo lo stesso principio di autonomia locale nella definizione fondamentale datane dalla legge n. 439 (art. 2) "come diritto e capacità effettiva per le collettività locali di regolamentare e amministrare nell'ambito della legge sot-

to la loro responsabilità a favore delle popolazioni una parte importante di affari pubblici".

E subito dopo viene in rilievo il collegato principio di sussidiarietà che la Carta (la legge n. 439) sancisce al 3° comma dell'art. 4. Secondo tale comma, come è noto, "L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve in linea di massima incomberne di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia".

Secondo tale comma si comprende come il principio di sussidiarietà postuli appunto la costruzione di un nuovo ordinamento dei pubblici poteri in senso autonomistico dal basso verso l'alto, attraverso il riconoscimento e l'assegnazione prioritari alle collettività locali di base (e per esse alle loro istituzioni rappresentative) di tutte le funzioni dirette a soddisfare l'esigenza fondamentale dell'autogovernio delle collettività e di un'amministrazione prossima ai cittadini.

Da qui deriva sicuramente prima di tutto la centralità dei Comuni al riguardo.

Nello stesso tempo va notato anche che il principio di sussidiarietà postula che la prossimità dell'amministrazione si realizzzi compatibilmente con le esigenze di efficacia e di economia. Il che postula, in altri termini, che le funzioni pubbliche si collochino al livello più prossimo ai cittadini compatibile con le predette esigenze di efficacia e di economia.

Ora all'incrocio di questa duplice esigenza si situa naturalmente la previsione di collettività locali, quali quelle delle zone omogenee montane che si esprimono nelle Comunità montane e che sono di natura e dimensioni tali da essere in grado di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e anzi di potenziarne l'attuazione in un rinnovato sistema autonomistico.

Le Comunità montane sono nate originariamente entro un sistema che decentrava funzioni dall'alto verso il basso, come una modalità per realizzare una forma di decentramento aggiuntivo e speciale a favore delle collettività locali. Oggi le Comunità montane possono ritrovare una diversa e più consona legittimazione in un sistema che, costruendosi dal basso verso l'alto, in sé postula la valorizzazione delle collettività di base e comporta, in particolare, l'esigenza di non portare a livelli o autorità superiori funzioni che possono essere invece utilmente svolte da parte delle collettività locali a una dimensione prossima ai cittadini e, insieme, efficiente.

Il che però significa anche che le Comunità montane non possono più

essere considerate come qualcosa di aggiuntivo e speciale rispetto al sistema autonomistico nel suo complesso e devono essere considerate invece come una modalità ordinaria di attuazione del principio di autonomia locale (e di sussidiarietà): un modo proprio di porsi dell'istituzione autonoma di base, del Comune, al fine di assicurare l'esercizio di tutte le funzioni che secondo il principio di sussidiarietà devono essere collocate al livello insieme più prossimo ed efficiente.

Con tutte le conseguenze che ne derivano: se la Comunità montana è in sé modalità di attuazione del principio di autonomia locale deve partecipare di tutte le prerogative che la stessa legge n. 439 riconosce al dispiegarsi di tale principio: l'autonomia politica, mediante istituzioni a rappresentatività diretta; l'autonomia funzionale, mediante funzioni pensate in modo completo ed integrato, con la possibilità anche di funzioni libere (art. 4, 2° comma, della legge n. 439: "le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad altra autorità"; l'autonomia organizzativa e l'autonomia finanziaria (sempre secondo le indicazioni contenute nella Carta europea).

Si tratta di un traguardo complessivo questo che si riassume nella trasformazione della Comunità montana in ente autonomo territoriale, in un modo di essere del Comune montano, nel quadro di un nuovo assetto dell'ordinamento delle autonomie locali basato sul principio di sussidiarietà e su ben precise garanzie e contenuti dell'autonomia stessa.

Come si ricordava, anche la legge n. 97/1994 si è preoccupata di estendere alle Comunità montane non poche norme riferite in precedenza solo a Comuni e Province, ma non ha completato l'assimilazione delle Comunità montane entro il regime ordinario degli enti autonomi territoriali e delle collettività locali.

Ed è bene sottolineare che si tratta di un traguardo che potrebbe essere realizzato su scala nazionale anche senza riforme costituzionali, dal momento che già è stata emessa dalla Corte costituzionale la legittimità di un ordinamento differenziato degli stessi enti, in particolare dei Comuni, secondo le dimensioni e le funzioni (Corte Cost. n. 343/1991) e di ciò potrebbe beneficiare in particolare la nuova configurazione delle Comunità montane.

Oggi, peraltro, anche in mancanza di una legislazione nazionale più compiuta ed organica di quella che è venuta evolvendosi fino ad ora, le stesse Regioni possono molto per far



Un tipico villaggio alpino: la frazione Devey di Exilles (Valle di Susa - Torino). Foto di Diego Vaschetto.

avanzare l'assetto dei poteri locali e in specie quello della Comunità montana per un'affermazione e un'attuazione del principio di autonomia nella prospettiva segnalata del principio di sussidiarietà.

In particolare, nel caso, la Regione Friuli-Venezia Giulia si trova come le altre Regioni a statuto speciale a vedersi riconosciuta dalla legge costituzionale n. 2/1993 una competenza esclusiva in materia di ordinamento locale che ricomprende tutti i vari aspetti dell'autonomia locale e supera sia le competenze parziali in materia delle Regioni ordinarie sia quelle in precedenza spettanti alle Regioni speciali (salvo la Sicilia) ed è esercitabile nei limiti, oltre che delle norme costituzionali, dei soli principi generali dell'ordinamento e dei principi fondamentali delle leggi di grande riforma.

Come ho cercato di sottolineare in occasione del Convegno di Trieste del 1994 dedicato allo studio della nuova competenza esclusiva delle Regioni speciali in materia di ordinamento locale (in *Le Regioni*, 1994, 655 segg.), con la legge cost. n. 2/1993 è stato attribuito a queste Regioni uno strumento per rinnovare nel suo insieme l'assetto dei poteri locali, ciascuna nel proprio territorio, con riguardo all'intero sistema delle autonomie e secondo il principio di sussidiarietà, delle congiunte esigenze di prossimità ed efficienza che questo sottende.

D'altronde, non va dimenticato che già la Regione Friuli-Venezia Giulia seppe anticipare le stesse previsioni della legge n. 142/1990 con la legge n. 10 del 1988, legge che rappresenta sicuramente uno tra i primi e più significativi esempi di legislazione regionale di riassetto delle funzioni

tra Regioni ed enti locali. E in questo quadro l'art. 8 della legge n. 10 ebbe ad anticipare fra l'altro la qualificazione delle Comunità montane come ente locale. Mentre altri articoli della legge (artt. 45, 52, 53 e 55) ebbero a devolvere funzioni alle Comunità, specie in campo agricolo-forestale e di interventi per la protezione della natura e dell'ambiente (in parte poi contraddetti da successive leggi regionali di settore).

Oggi la maggior ampiezza e soprattutto la diversa qualità della competenza ordinamentale attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia consentono, se non impongono, di poter andare oltre la legge n. 10 alla luce delle considerazioni richiamate.

Da un lato, la Regione potrebbe dar veste alle Comunità montane di ente autonomo territoriale, di Comune montano (differenziato) con le implicazioni del caso, quale l'elezione diretta dell'Assemblea e del Presidente (secondo il modello della legge n. 81/1993).

Dall'altro, alla luce del principio di sussidiarietà, dovrebbe inserire a pieno titolo nella trama delle funzioni locali le Comunità montane.

Va detto che il principio di sussidiarietà è stato implicitamente fatto proprio anche dall'art. 3 della legge n. 142/1990, per le Regioni ordinarie, allorché ha previsto che le Regioni per le materie di competenza (nonché per quelle in cui esse dispongano di funzioni anche a titolo delegato) debbano mantenere al loro esercizio diretto solo le funzioni che attingono ad esigenze unitarie per il territorio e il corpo sociale regionale, mentre l'esercizio di tutte le altre funzioni deve essere organizzato attraverso gli enti autonomi territoriali.

Così già l'art. 3 rovescia l'ottica tra-

dizionale, della devoluzione di funzioni dalla Regione agli enti locali seguita, per quanto in maniera ampia, dalla legislazione regionale precedente e si pone invece nell'ottica di individuare ciò che residua in modo specifico e tassativo alla Regione e di attribuire invece la generalità delle funzioni, secondo la regola della sussidiarietà, agli enti portatori di autonomia locale.

Alle Regioni già con l'art. 3 della legge n. 142/1990, e a maggior ragione quindi alle Regioni speciali con la legge cost. n. 2/1993, è stato chiesto quindi di costruire il sistema delle autonomie locali nell'ambito territoriale e sociale regionale. Ed è anche da sottolineare o da ripetere che tale sistema può essere ordinato al proprio interno in modo da differenziare il riparto delle funzioni tra gli enti di diverso livello "in relazione alle caratteristiche delle popolazioni e dei territori", come dice sempre l'art. 3 della l. 142.

Ora di Regioni che abbiano assolto a questo compito, sicuramente difficile ed arduo, si può dire che ancora non ve n'è alcuna. Le Regioni (Marche, Lombardia) che hanno tentato di incidere direttamente nel riordino delle funzioni in modo organico non hanno portato ancora a termine le relative leggi. Vi sono però Regioni, come la Toscana con la legge n. 77/1995, che hanno peraltro stabilito con legge i principi in base a cui procedere al successivo riordino: hanno fatto leggi generali sul riordino, non di riordino.

Merita tuttavia di essere segnalato come una legge quale la legge toscana n. 77 del 1995, quanto meno sul piano del metodo, della fissazione dei criteri di riordino, mostri in che modo l'art. 3 possa essere correttamente attuato in maniera coerente con i principi richiamati.

La legge è intitolata significativamente alla costruzione del sistema delle autonomie locali da realizzarsi, secondo il richiamo espresso contenuto all'art. 1, sulla base del principio di sussidiarietà. Essa poi individua funzioni e ruolo dei diversi livelli secondo l'idea della costruzione del sistema dal basso verso l'alto, talché si prevede di regola l'attribuzione delle funzioni gestionali ai Comuni e, via via, di funzioni sempre meno di gestione e sempre più di programmazione a Province e Regione, mantenendo a questa "le sole funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario tassativamente individuate dalla legge" (art. 4).

Ed entro questo quadro di principi la legge inserisce in maniera diretta le Comunità montane enunciando alcune regole che, almeno sul piano del metodo, meritano di essere segnalate.

Vi si dice infatti che le Comunità montane, quali enti locali associativi dei Comuni, esercitano in primo luogo le funzioni di programmazione (programmi pluriennali) e di gestione previste dalla legge n. 97/94, cioè quelle relative agli interventi speciali (il che riporta alla competenza delle Comunità montane, secondo l'indicazione originaria dell'art. 29 della legge n. 142, le funzioni genericamente attribuite a Regioni e enti locali dalla legge n. 97).

Si prevede poi che siano esercitate dalle Comunità montane le funzioni amministrative comunali dei Comuni che non raggiungano una determinata soglia demografica, nonché altre funzioni amministrative individuate con leggi regionali tra quelle di livello comunale. Si prevede in aggiunta la delega di funzioni sia da parte dei Comuni che delle Province.

Si assiste quindi ad un'attuazione in senso forte della norma sull'esercizio associato di funzioni comunali e all'inserimento della Comunità montana nella trama del sistema delle autonomie locali.

Quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia, se è consentita qualche notazione finale, è certo coerente con le considerazioni fin qui svolte, che essa abbia ritenuto di non provvedere all'apposito ordinamento delle Comunità montane in attesa del riordino o della riforma globale delle autonomie locali nella Regione stessa. Nel medesimo tempo va peraltro sottolineata l'esigenza che nel nuovo ordinamento sia data risposta al problema della posizione e del ruolo delle Comunità montane nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali.

Di ciò hanno peraltro piena consapevolezza, se non si va errati, gli studi elaborati a questi fini dall'Isgre per conto del Consiglio regionale: studi che mettono in rilievo come almeno la configurazione del ruolo (se non quella della posizione) delle Comunità montane sia parte costitutiva, essenziale del sistema da costruire.

Sul punto tuttavia gli studi si limitano a mettere in rilievo come le Comunità montane devono essere viste come "struttura di supporto o ente di sostegno dei Comuni, sussidiario rispetto alle loro funzioni", pur aggiungendo: "senza per altro escludere che la legge regionale devolva alle Comunità montane le funzioni comunali più complesse e riconosca nella loro circoscrizione una delimitazione stabile di area vasta, accogliendo con ciò un principio di differenziazione di funzioni fra enti diversi". Il che è importante e forse andrebbe considerato come l'obiettivo centrale da realizzare.

Più nettamente e coraggiosamente coerenti con le premesse poste appaiono invece essere le "direttive

per la montagna" del 1994, elaborate a suo tempo in sede di Giunta regionale, in tema di nuova configurazione delle Comunità montane nel processo di riforma delle autonomie locali.

Queste direttive assumevano come punti preliminari generali: un nuovo assetto ordinamentale, l'attribuzione di funzioni proprie, autonomia di organizzazione ed operativa, l'autoregolamentazione delle materie da attribuire, l'autonomia finanziaria, oltre che la partecipazione alla programmazione di livello regionale. E specificamente individuavano come punti qualificanti per le Comunità montane: l'elezione diretta delle Assemblee delle stesse Comunità, la ridefinizione delle funzioni degli enti con trasferimento di funzioni regionali di prevalente interesse locale, l'attribuzione di funzioni opportunamente raccordata e differenziata in relazione ai territori, alle popolazioni e alle dimensioni interessate, oltre che l'istituzione del Fondo regionale per la montagna nel piano regionale di sviluppo.

In particolare, le funzioni attribuite, pur nell'accettazione di criteri differenziati in base alle specifiche realtà destinatarie, avrebbero dovuto investire, secondo tali "direttive", una gamma di settori trasversale in campo economico, territoriale e dei servizi. In realtà, ove ci si metta nella prospettiva delle Comunità montane come modo di essere in sé pieno e diretto di autonomia locale, di autogoverno delle collettività locali, le funzioni non possono che essere configurate in modo trasversale in relazione alla collettività e al territorio.

Non ci si può che augurare che queste indicazioni si traducano in realtà istituzionale operante, così da fare delle Comunità montane della Regione non istituzioni straordinarie per interventi ordinari, bensì istituzioni ordinarie dell'autonomia locale per interventi straordinari.

IL NUOVO STATUTO DELL'UNCEM

Nelle pagine centrali di questo numero di "Montagna Oggi" pubblichiamo il testo del nuovo Statuto dell'UNCEM con le modifiche apportate dal XII Congresso Nazionale dell'Unione svoltosi a Firenze lo scorso febbraio. Le pagine centrali possono essere staccate per comodità di consultazione.

Giuseppe Cicolini

SCUOLE "COMPRESIVE" E COMUNITÀ MONTANE: UNA PROSPETTIVA PRATICABILE...

Il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale dell'Istruzione Elementare - si è posto il problema del significato reale della rete delle scuole comprensive ex art. 21 della legge n. 97/94.

Attualmente detta rete di scuole comprensive è così articolata: 150 in atto e 100 in via di costituzione.

Valorizzazione della rete di scuole comprensive

Molte iniziative tendenti ad ottimizzare i risultati educativi e didattici di tali scuole sono stati posti in atto e si vengono sviluppando favorevolmente. In particolare, il Ministero ha riunito i responsabili provinciali e locali delle scuole comprensive di tutta Italia in tre incontri interregionali (a Bologna, a Roma e a Nuoro) e in un seminario nazionale di quattro giorni in Fiuggi. Ha, inoltre, costituito un gruppo di lavoro nazionale formato da ispettori dei tre segmenti della scuola dell'obbligo (scuola materna, scuola elementare e scuola media) e da piccoli gruppi regionali di ispettori. L'impegno attuale è di approfondire i risultati del convegno di Fiuggi, realizzare un monitoraggio sull'area gestionale e amministrativa, area pedagogico-curricolare, area sociale e istituzionale e area organizzativa e relazionale, riunire periodicamente un gruppo di lavoro misto, previsto dall'art. 20 della stessa legge 97/94 e costituito dai responsabili della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'U.P.I., e predisporre il piano di sviluppo quantitativo delle scuole comprensive nel territorio nazionale.

E' convincimento del Ministero che gli sviluppi futuri della scuola comprensiva saranno condizionati dall'efficacia e dall'efficienza delle istituzioni avviate in quanto il modello di curricolo di professionalità dei dirigenti scolastici e dei docenti, e soprattutto il legame delle scuole comprensive con il territorio, saranno il

riferimento per le scuole comprensive di oggi e di domani.

D'altra parte, puntare soltanto sulle strutture scolastiche delle tre scuole "verticalizzate" e sulla formazione professionale in servizio dei docenti di scuola materna, elementare e media, dei non docenti e del dirigente scolastico unico non è ritenuto sufficiente per garantire uno sviluppo significativo, sul piano qualitativo, delle scuole comprensive.

Dette scuole dovranno tendere, con tutte le loro forze e risorse, a raggiungere gli standard qualitativi delle scuole funzionanti in aree urbane privilegiate.

Necessità dell'impegno delle agenzie formative locali

Per convincere genitori e alunni a restare a vivere e a lavorare in aree montane nonostante gli inevitabili disagi dovuti alle distanze dai centri urbani, ai problemi dell'occupazione ed alla maggiore difficoltà di accedere ai servizi sociali, occorre fornire un servizio scolastico di qualità basato sulla formazione in servizio dei docenti, dei non docenti e del dirigente, sulla disponibilità di locali e sussidi didattici, anche telematici, nonché su una vera integrazione tra scuola ed extrascuola durante l'intero anno scolastico e l'intero anno solare (quindi, estate compresa).

Puntare tutto sulla scuola, e solo sulla scuola, è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre, invece, muoversi in direzione dello sviluppo globale di ciascuna area montana omogenea (Comunità montana), facendo perno sulle esigenze formative e scolastiche di tutte le popolazioni (minorì, genitori e adulti) ma sostenendo uno sviluppo il più possibile autopropulsivo anche nel settore economico, nella tutela e promozione delle risorse naturalistiche legate all'ambiente montano, nei servizi sociali e sanitari, nella tutela della cultura e delle tradizioni locali.

Solo questa strategia globale, difficile ma non impossibile, potrà por-

tare alla tutela e alla valorizzazione della montagna italiana, specialmente se l'iniziativa sarà accompagnata da sistemazioni idrogeologiche dei territori montani, dalle iniziative permanenti di protezione civile e, infine, dalla tendenza manifesta a localizzare nelle aree montane tutte le iniziative che attualmente funzionano o potranno essere localizzate in pianura ma che, per la loro vocazione intrinseca, funzionerebbero meglio nelle aree montane (artt. 14 e 19 della legge 97/94: istituti da ricerca su realtà naturalistiche e montane, musei delle tradizioni agricole e montane, impianti sportivi sciistici, case di cura, ecc.)

Finalità degli interventi

Scopo complessivo degli interventi locali è quello di rendere più elevata qualitativamente la vita degli abitanti delle aree rurali e montane.

Si registrano notevoli esperienze, sia in Europa sia in America Latina, relativamente alle strategie di sviluppo rurale, montano e delle aree marginali.

Si va da una semplice rivitalizzazione economica e culturale dell'ambiente, alla creazione di interconnessioni, scambi e rapporti tra un'area sottosviluppata ed un'area più sviluppata (contrastando la prassi precedente che individuava aree omogenee sottosviluppate e le racchiudeva in istituzioni locali tutte caratterizzate dal sottosviluppo) fino alla funzione sociale della scuola come fattore di sviluppo culturale complessivo e perfino come agente principale della individuazione delle risorse locali, centro di animazione e di gemellaggi, centro sociale di educazione degli adulti e per la formazione continua, inclusa la formazione professionale.

Un esempio caratteristico di quest'ultimo modello lo si ritrova, in Francia, presso il "Collège Racan" di Neuvy Le Roi - Dirigente: Didier Montagné.

In Italia, le vecchie esperienze di

scuola di base nelle aree montane sono state caratterizzate da povertà di investimenti di risorse umane e materiali e, soprattutto, dalla rassegnazione implicita di modesti livelli di successo scolastico. Salvo, poi, a lamentare le modeste prestazioni degli alunni della scuola elementare al passaggio nella scuola media e degli alunni di scuola media al passaggio alla scuola secondaria superiore...

La nuova strategia che viene suggerita dal complesso della legge 97/94, nonché dalla volontà di rinnovamento della scuola di base, prevede interventi attivi finalizzati allo sviluppo scolastico ed economico-sociale.

Il territorio montano non va più considerato uno svantaggio a causa delle distanze dai grandi centri, dei trasporti difficili e del ricambio continuo di insegnanti.

Questa ottica negativa va ribaltata.

La montagna è un ambiente ecologicamente desiderabile anche da parte degli abitanti delle pianure e delle città.

Lo studio ecologico-naturalistico può essere condotto efficacemente nelle aree montane. E così pure lo studio geologico e meteorologico e gli sports invernali ed estivi (sports sciistici ed escursionistici, "trekking", "orientiring").

La cultura locale, che va dal dialetto alle feste tradizionali, alla cucina locale, all'artigianato, di solito è affidata alle iniziative della Pro Loco in funzione turistica.

Se sarà la scuola, unitamente al Comune e alla Pro Loco, a gestire in modo nuovo questo patrimonio di genuina tradizione locale, potranno essere realizzate iniziative moderne di agriturismo, di "settimane verdi" a favore di classi di alunni e di turisti naturalisti provenienti dalle città in tutti i periodi dell'anno ma, in particolare, nei mesi estivi.

Perché queste finalità si trasformino in obiettivi concreti occorre che il progetto unitario elaborato dalla scuola comprensiva, che è come al centro e al cuore della comunità locale, insieme con il Comune, le Pro Loco, le cooperative e le associazioni culturali ed ecclesiastiche esistenti nell'area, possa contare anche sull'appoggio normativo delle leggi regionali e nazionali nonché su aiuti finanziari mirati.

In ogni caso, la comunità locale deve investire in proprio, nel progetto, le idee, le risorse ed anche i bilanci dei Comuni, delle Pro Loco e, per la loro parte, delle scuole nonché delle aziende sanitarie locali (A.S.L.).

Connessione fra le finalità dell'intervento richiesto e lo sviluppo

globale della montagna nelle sue varie componenti (Art. 1, comma 4, legge 97/94)

Il presente progetto parte dal presupposto che lo sviluppo intellettuale e professionale di una popolazione sia elemento pressoché determinante per lo sviluppo generale.

L'art. 1, comma 4 trova un suo riscontro e rafforzamento anche nella deliberazione 10 maggio 1995 del C.I.P.E. *"Approvazione del programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo"* quando, al punto 92, postula il raccordo dei programmi tra le diverse amministrazioni competenti, lo sviluppo della formazione professionale e il *"sostegno ad attività volte alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale docente"*.

In particolare, la unitarietà del progetto riguarda interventi sui trasporti e la viabilità locale in funzione del trasporto scolastico e di quello della popolazione in generale, lo sviluppo delle attività economiche esistenti, specialmente connesse con il turismo naturalistico o *"verde"*, il miglioramento di tutti i servizi sociali erogati dall'Ente locale come sostegno alle persone in difficoltà (minorì, handicappati, anziani soli e poveri) e lo sviluppo culturale e delle tradizioni locali (conservazione e tutela del dialetto, anche mediante registrazioni e cassette, utilizzazione, anche in chiave turistica, delle tradizioni popolari: museo della civiltà contadina, raccolta di antichi attrezzi di lavoro, documentazione di antiche pratiche di allevamento dei bambini; cucina tradizionale).

Risorse finanziarie del Ministero della P.I. per il funzionamento delle scuole comprensive e sua partecipazione all'attuazione del progetto

L'istituzione ed il funzionamento delle scuole comprensive nelle aree montane rappresenta, per il Ministero, un notevole impegno anche finanziario relativamente alla retribuzione dei docenti, non docenti e dirigenti preposti alle su citate scuole, alle spese di funzionamento degli uffici, all'aggiornamento del personale (anche tramite gli I.R.R.S.A.E.) in forma specifica per le scuole comprensive.

I Comuni e le Comunità montane dovrebbero, a loro volta, compiere uno sforzo progettuale e finanziario in funzione degli obiettivi dichiarati in questo progetto generale, e così dicasì pure per le altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio quali: biblioteche civiche, parchi naturali e cooperative.

L'intervento finanziario dello Stato italiano, in applicazione dell'art. 2

della legge 97/94, anche in rapporto con il Fondo Sociale Europeo, si colloca all'interno di un Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) in cui hanno un ruolo anche le Regioni.

Descrizione delle azioni da intraprendere (cadenze temporali, soggetti coinvolti, previsioni di spesa, indicatori per la valutazione del progetto stesso)

Avendo adottato il modello dello sviluppo delle risorse locali mediante la valorizzazione delle risorse ambientali (culturali, agricole, turistiche, naturalistiche e cooperativistiche) centrate sulla scuola di base *"comprenditiva"* in area montana, la conseguente proposta di intervento può essere così descritta:

interventi a favore della scuola comprenditiva

- contributo finanziario concesso tramite: la comunità montana e i comuni alla scuola per dotarla di fax e di computer, sia per il funzionamento degli uffici scolastici sia per la didattica:
 - n. 1 Fax
 - n. 4 computers (muniti di scheda Modem - minimo 28.000 Bytes, collegati alla rete Internet)
- arricchimento biblioteca scolastica da specializzarsi mediante libri ed audiovisivi sull'ambiente geografico, storico e naturale
- utilizzo degli scuolabus esistenti, non solo per il trasporto ordinario degli alunni ma anche per visite didattiche e culturali
- accoglienza ed ospitalità a classi e scuole gemellate provenienti dalla pianura e dalla città, soprattutto nel periodo estivo *"settimane bianche"*, *"settimane verdi"*
- ospitalità ad alunni e classi provenienti da altri Paesi europei; anche come rafforzamento della lingua straniera studiata a scuola
- aggiornamento del personale della scuola sui valori della cultura e dell'economia locale
- teatro nella scuola e della scuola per ospitare spettacoli anche di rilievo ma, soprattutto, per realizzare spettacoli con copioni *scritti dagli alunni* su vicende ed eventi locali.

Altri interventi straordinari a favore delle Comunità montane e dei Comuni sia per i loro obblighi di legge (trasporto alunni, mense scolastiche e interventi di diritto allo studio da qualificare sempre di più, sia per iniziative mirate, realizzate di concerto con le scuole e rivolte alla cultura e al turismo):

- Iniziative della Pro loco, sviluppo dei lavori locali mediante raccolte, piccoli musei, pubblicazioni e video,

sempre in connessione con la ricerca avanzata dalla scuola.

- Sostegno alle cooperative locali, specialmente se di carattere culturale, agritouristico o relative ai servizi sociali, in base a progetti mirati ai bisogni emergenti.

La regia dell'intero progetto dovrebbe essere tenuta dagli Organi Collegiali della "scuola comprensiva" e dalla Comunità montana.

Gli indicatori per la valutazione del presente progetto generale

- 1) Diminuzione del tasso di trasferimento dalla montagna alla pianura, specialmente di alunni della scuola di base;
- 2) Aumento della partecipazione dei genitori e degli adulti alla vita della scuola ed alle iniziative extrascolastiche e culturali;
- 3) Incremento dello scambio e dei suggerimenti, indicazioni ed aiuti dal Comune alla scuola e dalla scuola al Comune;
- 4) Aumento dei lettori abituali di giornali, riviste e libri;
- 5) Costituzione di nuove cooperative, specialmente nel settore dei servizi, e incremento delle cooperative già esistenti;
- 6) Incremento delle presenze turistiche in genere e agrituristiche in particolare;
- 7) Aumento dei cicli di "settimane bianche" e "settimane verdi";
- 8) Costituzione di nuove biblioteche specializzate sui caratteri naturalistici della montagna;
- 9) Costituzione di Associazioni di volontariato per la Croce Rossa, la Protezione Civile contro le calamità naturali e l'assistenza alle persone malate, ospedalizzate e non;
- 10) Nascita di radio, TV e pubblicazioni locali. In particolare, il giornale locale dovrebbe diventare una pubblicazione di servizio per tutte le esigenze della popolazione, per i visitatori e i turisti, nonché come richiamo di eventi culturali;
- 11) Aumento del numero degli occupati nell'area interessata;
- 12) Aumento delle Aziende;
- 13) Aumento dei Lavori part-time: agricoltura + turismo, oppure agricoltura + silvicoltura + protezione del suolo, ecc.;
- 14) Aumento dei depositi bancari e postali;
- 15) Aumento del Credito bancario e/o agevolato.

NUOVO DECRETO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER LA SCUOLA DI BASE IN MONTAGNA

Decreto Ministeriale n. 338 del 12 luglio 1996

DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI COMPRENSIVI (Art. 21 Legge n. 97/94)

VISTO il D.Leg.Vo 16 Aprile 1994 n. 297, con particolare riferimento agli articoli 144, 150, 177 e 187, concernenti la scheda personale di valutazione e l'attestato della frequenza e del giudizio finale per gli alunni di scuola elementare e la scheda personale di valutazione e l'attestato della frequenza e del giudizio finale per gli alunni di scuola elementare e la scheda personale di valutazione, l'attestato di valutazione e di giudizio finale ed il diploma di licenza per gli alunni di scuola media;

VISTI il D.M. 7 Settembre 1978, l'O.M. n. 236 del 2 Agosto 1993 e la C.M. n. 288 del 31 Agosto 1995, con i quali sono stati approvati i modelli di scheda personale di valutazione e l'attestato di frequenza e di giudizio finale per gli alunni di scuola elementare attualmente in vigore;

VISTI il D.M. 20 Aprile 1978 ed il D.M. 5 Maggio 1993 (diramato con C.M. n. 167 del 27/5/93), con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il modello di diploma di licenza di scuola media ed i modelli di scheda di valutazione e di attestato di valutazione e di giudizio finale per gli alunni di scuola media attualmente in vigore;

VISTA la legge n. 97 del 31 Gennaio 1994, che detta disposizioni a favore delle zone di montagna, con il particolare riferimento all'art. 21, che ha previsto la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, di scuola elementare e di scuola secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5000 abitanti;

VISTA l'O.M. n. 315 del 9 Novembre 1994 e la C.M. n. 282 del 10 Agosto 1995, con le quali sono state dettate disposizioni per la costituzione ed il funzionamento, a decorrere dall'anno scolastico 1995/96, delle istituzioni scolastiche comprensive nei comuni montani e di quelle costituite in via sperimentale;

RITENUTO che in dipendenza della costituzione dei citati istituti comprensivi si rende necessario procedere anche alla definizione della denominazione ufficiale da attribuire agli stessi, per l'individuazione di detta tipologia di istituzioni;

RITENUTA inoltre la necessità di integrare le sopracitate disposizioni anche per quanto riguarda i documenti di valutazione degli alunni, gli attestati finali di studio ed il diploma di licenza di scuola media;

DECRETA:

Art. 1 - Le istituzioni scolastiche comprensive di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado previste dall'art. n. 21 della legge n. 97 del 31 Gennaio 1994 e dagli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 315 del 9 Novembre 1994, assumono la denominazione di "Istituto Comprensivo di scuola Materna, Elementare e Media";

Art. 2 - Gli Istituti comprensivi utilizzano, ai fini della valutazione degli alunni e del rilascio dei titoli finali di studio; i modelli di scheda personale di valutazione, di attestato di frequenza e di giudizio finale attualmente in vigore, previa modifica della denominazione dell'istituzione scolastica con la didicitura di cui all'art. 1, e di quella relativa all'autorità competente al rilascio con l'espressione "Il Capo d'Istituto", analoga modifica dovrà essere adottata con riferimento al diploma di licenza di scuola media;

Art. 3 - Ai sensi della legge n. 20 del 14 Gennaio 1996, il presente decreto sarà sottoposto all'esame della Corte dei Conti.

RINNOVATE PER TEMPO L'ABBONAMENTO A "MONTAGNA OGGI"
IL COSTO PER IL 1997 E' DI LIRE 45.000

FONDO MONTAGNA 1996: IL CIPE VINCOLA I 300 MILIARDI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996

Assegnazione di risorse a valere sul Fondo a favore della montagna per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante, "Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488";

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e del relativo personale";

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti

comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve essere vincolata per le finalità previste dalla legge stessa;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 11, stabilisce che per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi;

Considerato che occorre contemporare le esigenze di finanza pubblica con l'interesse ad accelerare i programmi di sviluppo della montagna con particolare riguardo alle azioni previste dall'art. 1, comma 4, della legge n. 97/1994;

Ritenuto di dover fissare per l'anno 1996, in 300 miliardi l'importo del Fondo per la montagna in considerazione della puntuale indicazione di legge, nonché delle circostanze che a causa delle complesse operazioni che hanno caratterizzato l'erogazione delle risorse a valere sul Fondo 1995 non sono disponibili dati puntuali sull'effettiva programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla legge sulla montagna;

Ritenuto che, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vin-

colare l'importo di lire 300 miliardi per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994;

Sono ora in fase di definizione i parametri di riparto tra le Regioni.

colare l'importo di lire 300 miliardi per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994;

Su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito il previsto concerto del Ministero del tesoro;

delibera

A valere sulle disponibilità complessive previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 è vincolata la somma di lire 300 miliardi (corrispondente al 3,23% delle disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993) per il fondo montagna anno 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: Ciampi

SCIOLTO IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA "ZONA DEL TANAGRO" DI BUCCINO (Salerno)

Con decreto del 20 luglio scorso il Ministro dell'Interno ha sciolto il Consiglio della Comunità montana del Tanagro, che non era riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il 1996 nei tempi dovuti.



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

STATUTO

Approvato nel XII CONGRESSO NAZIONALE

FIRENZE 22/24 FEBBRAIO 1996

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 *Costituzione e scopi*

E' vigente, con sede in Roma, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.). L'Unione, riconoscendo la montagna come risorsa nazionale per un moderno sviluppo del paese, si propone:

- a) la completa attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione;
- b) di promuovere l'attuazione organica di una politica montana che, attraverso la partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo, solidaristico che, in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale;
- c) di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento ed agli Organismi Europei;
- d) di sostenere ed assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle proprie specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati;
- e) di valorizzare le specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle Autonomie Locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici, espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale e locale;
- f) di promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei ed internazionali, interessati allo sviluppo della montagna.

Articolo 2 *Compiti*

L'unione Nazionale per raggiungere i propri fini istituzionali:

- a) rappresenta gli interessi degli Associati dinanzi agli Organi centrali dello Stato;
- b) interviene con i propri rappresentanti in ogni sede ove si esaminino problematiche relative alle aree montane ed alle Autonomie Locali;
- c) assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione nazionale;
- d) collabora con gli Organi dello Stato e con le Organizzazioni sindacali sulle tematiche riguardanti il personale dipendente dagli Enti locali ed in particolare esprime pareri sul trattamento economico e giuridico dello stesso;
- e) informa, organizza convegni, promuove lo studio di problemi generali o specifici, presta consulenza ed assistenza agli Enti Associati sia direttamente che attraverso la propria Società UNCEM Servizi S.r.l. o con altre Società;

f) sottoscrive convenzioni o protocolli d'intesa, negli interessi degli Associati e per le finalità previste dallo Statuto, con Ministeri, Enti, Associazioni, Istituzioni o Società;

g) esprime il parere, previsto dall'art. 24 della legge 97/94, sulla relazione annuale sullo stato della montagna che il Ministro del Bilancio e della programmazione economica presenta ogni anno al Parlamento.

Articolo 3 *Rapporti con le altre Associazioni*

L'Unione collabora con le altre Associazioni Nazionali degli Enti locali al fine di favorire forme di coordinamento per un'attuazione unitaria a sostegno delle Autonomie Locali.

Per sviluppare tale coordinamento i Presidenti di ANCI, UPI, AICCRE e LEGA per le Autonomie vengono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Articolo 4 *Adesioni ad Enti*

L'Unione promuove la costituzione e può aderire ad altri organismi e Associazioni a livello nazionale, europeo ed internazionale le cui finalità siano riconducibili a quelle del presente statuto.

TITOLO II SOCI

Articolo 5 *Soci*

Possono essere soci dell'Unione:

- a) i Comuni interamente o parzialmente montani e quelli comunque inseriti in Comunità montane;
- b) le Comunità montane;
- c) le Province aventi territori montani;
- d) i Consorzi dei Comuni costituiti per la gestione dei sovraccanoni dei Bacini Imbriferi Montani(BIM) a norma della legge n. 959/53 e successive modifiche e integrazioni;
- e) le Camere di Commercio;
- f) i Consorzi di Bonifica montana, le aziende speciali e i Consorzi forestali.

Articolo 6 *Adesione*

L'adesione all'UNCEM da parte degli Enti locali, nonché degli altri soggetti ammessi, avviene a seguito di formale delibera dell'organo competente.

L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso o decadenza.

L'adesione all'Unione comporta automaticamente anche l'adesione all'Unione Regionale o Provinciale di appartenenza.

Articolo 7 *Recesso o decadenza*

La qualità di socio si perde:

- a) per sopravvenuta cessazione dell'esistenza dell'Ente;
- b) per recesso, deciso con formale deliberazione dell'organo competente. La decisione dovrà essere comunicata all'Unione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- c) per mancato versamento dei contributi associativi.

L'Associato che non versa i contributi associativi, dopo un anno solare, decade da Socio. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e la decisione portata a conoscenza dell'interessato;

- d) per inadempimento degli obblighi statutari. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e portata a conoscenza dell'interessato.

TITOLO III ORGANI

Articolo 8 *Organi dell'Unione*

Sono Organi dell'Unione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali.

Articolo 9

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai rappresentanti degli Enti associati.

Ogni Ente associato ha diritto ad un voto espresso dal proprio rappresentante legale, o suo delegato scelto tra i componenti i propri organi, o per delega rilasciata ad altro Ente associato, ubicato nella stessa Regione.

Ai fini della partecipazione al Congresso e al diritto di elettorato attivo e passivo, gli Enti associati devono essere in regola con il pagamento delle quote secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, in sede di delibera di indizione del Congresso, fissa il numero massimo di deleghe conferibili al singolo delegato.

Il Congresso è convocato entro otto mesi dalle consultazioni amministrative nazionali e delle stesse assume la periodicità.

E' convocato dal Presidente dell'Unione su delibera del Consiglio Nazionale. La convocazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve indicare il giorno, l'ora, la località della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

Con la stessa deliberazione sono altresì convocate le Assemblee delle Delegazioni Regionali e Provinciali per l'elezione dei Consiglieri che faranno parte del Consiglio Nazionale.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti diretti o per delega che dispongano della metà più uno dei voti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, il Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno il 15% dei voti congressuali.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice.

Può essere convocato un Congresso straordinario per iniziativa del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno il venticinque per cento degli enti associati, i quali indicheranno gli oggetti da trattare.

Articolo 10

Competenza del Congresso

Il Congresso Nazionale:

- a) stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi ed i contenuti programmatici dell'attività associativa per la realizzazione delle finalità statutarie;
- b) elegge il Consiglio Nazionale per la parte di competenza di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del presente statuto;
- c) provvede alle eventuali modifiche statutarie.

Articolo 11

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 112 membri come di seguito specificato:

- a) 61 Consiglieri, in rappresentanza degli Associati, eletti dal Congresso;
- b) 30 Consiglieri eletti nelle rispettive Delegazioni Regionali e Provinciali nella misura di un rappresentante per ogni Delegazione, 2 per la Sardegna, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Sicilia e Abruzzo. Per la Delegazione Provinciale di Bolzano i membri saranno indicati dal Consorzio dei Comuni di Bolzano;
- c) i 21 Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali.

Per la Delegazione Provinciale di Bolzano fa parte il legale rappresentante, o suo delegato, del Consorzio dei Comuni di Bolzano.

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, con voto consultivo:

- a) gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali dell'Unione;
- b) il Presidente della Federazione Nazionale dei Consorzi dei bacini imbriferi montani (FEDERBIM).

L'elezione da parte del Congresso dei membri di sua spettanza nel Consiglio Nazionale avviene con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voto di preferenza. Il Congresso, con maggioranza semplice dei votanti, può deliberare di votare su lista concordata con la Presidenza Congressuale e senza l'espressione di voti di preferenza. In caso di lista concordata questa dovrà contenere un numero di candidati superiore del 25% ai membri da eleggere.

Di norma i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà locali.

Possono far parte del Consiglio Nazionale solo gli appartenenti agli Organi degli Enti soci.

Qualora gli venga meno il titolo per cui è stato eletto, il Consigliere Nazionale decade dal mandato e viene sostituito, al primo Consiglio dopo la decadenza, col primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva.

I membri del Consiglio Nazionale eletti dalle Delegazioni Regionali e Provinciali, qualora perdano il titolo per il quale sono stati eletti, saranno sostituiti da altri Consiglieri eletti dal Consiglio della Delegazione di appartenenza. I Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali perdenti la carica vengono immediatamente dichiarati decaduti e sostituiti dal nuovo Presidente o dall'eventuale Commissario. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica fino al successivo congresso e sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione.

Si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Nazionale è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Delibera a maggioranza semplice.

In assenza del Presidente, il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Vice-Presidente Vicario ed in sua assenza dall'altro Vice-Presidente.

Il Presidente può invitare, di volta in volta, ad assistere ai lavori del Consiglio Nazionale membri di Governo o rappresentanti di istituzioni, Enti ed Associazioni ai quali l'UNCEM aderisce o con i quali è collegata la propria attività, o comunque persone che con la loro presenza possano recare contributo ai lavori del Consiglio.

I membri del Consiglio Nazionale possono costituirsi in gruppi consiliari, sulla base di regolamento approvato dal Consiglio.

Articolo 12
Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera sulle questioni che vengono ad esso demandate dal Congresso, ed in particolare su quelle concernenti l'attuazione dell'indirizzo generale della politica dell'Unione;
- b) approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio;
- c) fissa le misure delle quote associative, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali;
- d) elegge nel proprio seno nella prima seduta dopo il Congresso, convocata e presieduta dal Presidente uscente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente;
- e) elegge la Giunta Esecutiva;
- f) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) nomina il Segretario Generale;
- h) delibera in materia di costituzione o partecipazione a Enti;
- i) convoca, di norma almeno una volta nel quadriennio, l'Assemblea degli Enti Associati per l'esame di un tema specifico;
- j) convoca i Congressi Nazionali, sia ordinari che straordinari, stabilendo anche il regolamento congressuale;
- m) indica il periodo entro il quale le Delegazioni Regionali e Provinciali convocheranno le Assemblee per l'elezione dei membri di loro spettanza nel Consiglio Nazionale. Determina inoltre i poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

Articolo 13
Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata, oltre che dal Presidente, da 14 membri eletti, dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta fra gli appartenenti allo stesso.

Dura in carica quanto lo stesso Consiglio Nazionale ed i membri possono essere rieletti.

E' presieduta dal Presidente dell'Unione e da lui convocata almeno una volta ogni tre mesi.

Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Articolo 14
Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- b) adotta i provvedimenti tendenti all'attuazione degli scopi dell'Unione;
- c) promuove la costituzione di consorzi ed enti montani e coordina la loro attività nei limiti della loro autonomia e nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Congresso e di intesa con le Giunte delle Delegazioni;
- d) assolve alle funzioni sindacali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 anche a mezzo di apposite commissioni rappresentative degli enti associati o con delega di rappresentanza e di firma ad uno dei propri membri o al Segretario generale;
- e) delibera in materia patrimoniale e finanziaria nei limiti del bilancio preventivo autorizzando con firma congiunta o disgiunta il Presidente o il Vicepresidente o il Segretario Generale per tutte le operazioni di banca e di conto corrente postale nei limiti del bilancio preventivo, limiti peraltro non opponibili agli Istituti di credito e all'Amministrazione postale. Delibera e dà mandato al Presidente o al Vicepresidente Vicario di stipulare i contratti per lavori e prestazioni con Amministrazioni statali e regionali, con enti pubblici e privati e a riscuotere dagli stessi compensi; rimborsi spese e contributi anche se non previsti o compresi negli stanziamenti di bilancio dell'Unione;
- f) provvede a regolamentare l'organico ed il funzionamento degli Uffici; assume il personale e ne fissa il trattamento economico;
- g) provvede al buon andamento e allo sviluppo dell'Unione;
- h) adotta i provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio Nazionale, al quale dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione;
- i) dichiara, su proposta del Segretario Generale, la decadenza da socio, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- l) delibera sull'adesione ad altri Enti e Organismi di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- m) decide inoltre su quanto necessario per il buon andamento dell'Unione e su tutto ciò che non sia competenza dell'Unione e su tutto ciò che non sia competenza di altri organi.

Articolo 15
Presidente dell'Unione

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Nazionale ed è rieleggibile.

Rappresenta l'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca la Giunta, almeno una volta ogni tre mesi e ne fissa l'ordine del giorno.

Presiede il Congresso, l'Assemblea degli Enti associati, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva e la Conferenza delle Delegazioni Regionali e Provinciali.

Nomina rappresentanti dell'Unione presso Ministeri, Enti e Società.

Il Presidente nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva, fino ad un massimo di tre Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il Presidente e i Vice-Presidenti costituiscono il Consiglio di Presidenza che, in caso di urgenza, assume i poteri della Giunta Esecutiva e le sue decisioni dovranno essere ratificate alla prima riunione della stessa.

In caso di cessazione o decadenza, le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario. Il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del nuovo Presidente, scegliendo fra i suoi membri in carica, entro trenta giorni dalla cessazione.

Articolo 16
Segretario Generale

Il Segretario Generale partecipa all'attività degli Organi dell'Unione e sottopone ad essi i provvedimenti da adottare.

Esegue le decisioni della Giunta e collabora con gli organi dell'Unione al mantenimento dei rapporti con le autorità e gli Enti coi quali l'UNCEM è in relazione.

Sovrintende al regolare funzionamento dei servizi e degli Uffici dell'Unione.

E' Segretario di tutti gli Organi collegiali dell'Unione, compreso l'ufficio di Presidenza, e firma assieme al Presidente verbali e delibere.

Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno iscritto all'albo dei Revisori ufficiali dei Conti che assumerà anche le funzioni di Presidente, e di due supplenti.

La carica è incompatibile con quella di componente degli Organi Associativi.

Articolo 18
Inleggibilità e decadenza

I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso, o che è stato dichiarato decaduto da Socio, decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta negli Organi dell'Unione.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva, su segnalazione del Segretario Generale, e comunicata all'interessato.

L'appartenenza agli organi dell'Associazione, sia a livello nazionale che regionale, non potrà superare i due mandati consecutivi.

Articolo 19
Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali

La Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali è un organo dell'Unione con funzioni ausiliarie per la Giunta Esecutiva e per il Consiglio Nazionale.

Assicura inoltre il coordinamento operativo delle attività e della gestione fra Unione centrale e quelle Regionali e Provinciali.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione almeno 4 volte l'anno; è formata dai Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali ed opera con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

Può altresì operare, con decisione autonoma, per settori e specifiche aree geografiche di competenza per iniziative non in contrasto con le finalità statutarie. A tali riunioni dovranno essere invitati il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale.

TITOLO IV
ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 20
Organismi consultivi

Il Consiglio Nazionale individua forme e modalità per l'istituzione di una "Consulta" alla quale partecipano i rappresentanti delle Categorie economiche e sociali, Enti, Istituzioni culturali e scientifiche, rappresentanti del Parlamento Europeo, Nazionale e dei Consigli Regionali.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE

Articolo 21
Finanziamento

L'Unione è dotata di autonomia finanziaria derivante:

- a) dalle quote associative ordinarie;
- b) dalla gestione patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti o donazioni;
- d) da ogni altra attività.

Le quote associative ordinarie sono stabilite, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali, dal Consiglio Nazionale secondo criteri che, imputabili esclusivamente all'autonomia organizzativa dell'Unione, sono comunque riferiti alle dimensioni rappresentative dei Soci. Per gli Enti appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione della Valle d'Aosta sarà stabilita, sulla base delle quote associative in vigore, una quota unica che verrà corrisposta dalla Delegazione Provinciale dell'UNCEM di Trento, dal consorzio dei Comuni di Bolzano e dalla Delegazione Regionale della Valle d'Aosta.

Gli oneri di partecipazione all'attività dell'Unione, non attribuibili direttamente alla funzione di rappresentanza degli Organi della stessa, sono a carico degli Enti Associati.

Articolo 22
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva presenta, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio Nazionale il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti. Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.

La Giunta Esecutiva determina le modalità delle erogazioni delle spese nei limiti del bilancio.

Articolo 23
Gestione attività

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione dei servizi ai Soci e per il servizio stampa ed editoriale dell'Unione, può essere provveduto, con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di Società costituite ai sensi del Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali Società è allegato al conto consuntivo dell'UNCEM.

TITOLO VI
DELEGAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI**Articolo 24**
Delegazioni Regionali e Provinciali

In ogni Regione i Soci dell'UNCEM si costituiscono in Delegazione Regionale e, limitatamente alla regione Trentino-Alto Adige, in Delegazioni Provinciali. Per la Provincia autonoma di Bolzano la Delegazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni di Bolzano di cui l'UNCEM riconosce lo statuto.

Le Delegazioni rappresentano gli associati e persegono gli obiettivi generali dell'UNCEM nell'ambito di ciascuna Regione.

Articolo 25
Autonomia statutaria

Le Delegazioni godono di autonomia statutaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dallo Statuto dell'UNCEM Nazionale.

Il loro statuto è deliberato dall'Assemblea Regionale, previo esame della Giunta Esecutiva Nazionale, a maggioranza semplice e con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di un terzo dei Soci.

Gli scopi e gli obiettivi delle Delegazioni, in armonia con quelli nazionali, sono fissati dai rispettivi Statuti.

Lo Statuto stabilisce inoltre le norme di funzionamento e determina gli organi, la loro composizione e le loro attribuzioni.

Articolo 26
Assemblea regionale

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Regione aderenti all'UNCEM Nazionale.

In seno all'Assemblea l'Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o suo delegato, scelto fra i componenti i propri organi, o per delega rilasciata ad altro Ente associato.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci - per i presenti vengono conteggiate anche le deleghe - ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con il 15% dei Soci.

L'Assemblea elegge gli Organi della Delegazione che avranno una durata analoga a quella nazionale, e dovranno essere composti dai soli appartenenti agli Organi degli Enti soci.

Articolo 27
Organi

Sono organi della Delegazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 28
Finanziamento

Le Delegazioni godono di autonomia finanziaria realizzata attraverso le seguenti fonti:

- a) trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'UNCEM Nazionale;
- b) contributi e/o trasferimenti;
- c) gestione patrimoniale;
- d) altre.

Ogni Delegazione, in aggiunta ai trasferimenti di cui alla lettera a), può richiedere al Consiglio Nazionale la corresponsione da parte dei Soci della propria Regione di un contributo aggiuntivo che verrà riscosso attraverso i ruoli nazionali.

Articolo 29
Norme di funzionamento

Il Presidente della Delegazione informa tempestivamente il Presidente Nazionale delle iniziative promosse e dell'attività svolta, onde consentire l'opportuno coordinamento con i programmi e gli interventi di livello nazionale.

Trasmette all'Unione Nazionale il conto consuntivo.

Il Consiglio Nazionale, su relazione della Giunta Esecutiva, quando ricorrono gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli Organi della Delegazione e nominare un Commissario straordinario il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario dispone di tutti i poteri degli Organi della Delegazione, ad eccezione di quelli dei Revisori dei Conti, e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell'espletamento del proprio mandato.

TITOLO VII
MODIFICHE STATUTARIE**Articolo 30**
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dal Congresso su iniziativa del Consiglio Nazionale.

Il Congresso delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Il Congresso può delegare, con delibera da adottarsi con le stesse modalità, il Consiglio Nazionale a specifiche modifiche dello Statuto. La deliberazione di modifica è adottata con la maggioranza assoluta dei propri membri.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE**Articolo 31**
Adeguamento statutario delle Delegazioni Regionali e Provinciali

Entro il 31 dicembre 1996 le Delegazioni Regionali e Provinciali, che hanno rinnovato gli Organi prima dello svolgimento del XII Congresso Nazionale, adottano il proprio statuto ai sensi del precedente articolo 24.

Nell'eventualità che in alcune Delegazioni non siano avvenuti i rinnovi, la rappresentanza degli organi è affidata a Commissari straordinari, nominati dal Presidente Nazionale, che entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto convocano l'Assemblea per l'adozione del nuovo statuto e per il rinnovo degli organi.

Durante tale periodo il Commissario svolgerà anche le funzioni di Presidente della Delegazione.

Per la Delegazione di Trento gli organi della stessa sono prorogati fino all'entrata in funzione del Consorzio dei Comuni ed al conseguente scioglimento della Delegazione UNCEM che dovrà avvenire contestualmente allo scioglimento della sezione ANCI del Trentino.

Articolo 32
Elezioni del Consiglio Nazionale del XII Congresso

Il XII Congresso elegge, ai sensi del presente statuto, i membri di propria spettanza nel Consiglio Nazionale.

Per quanto attiene ai membri di spettanza delle Delegazioni Regionali e Provinciali, questi vengono eletti dai rispettivi Consigli entro 20 giorni dalla conclusione del Congresso. I membri della Delegazione Provinciale di Bolzano saranno indicati dal Consiglio del Consorzio di Bolzano.

I Presidenti delle Delegazioni rinnovate prima del XII Congresso ed il Presidente della Delegazione Provinciale di Trento entrano immediatamente a far parte del Consiglio Nazionale. Per quanto attiene alla Delegazione Provinciale di Bolzano entra a far parte il rappresentante legale, o suo delegato, del Consorzio dei Comuni di Bolzano. Una volta costituito il Consorzio dei Comuni di Trento il legale rappresentante, o suo delegato, entra a far parte del Consiglio Nazionale in sostituzione del Presidente della Delegazione Provinciale.

Qualunque sia il numero delle Delegazioni che hanno eletto i loro membri, entro i trenta giorni stabiliti al comma 2 del presente articolo, il Consiglio Nazionale sarà convocato, entro i 10 giorni successivi, dal Presidente uscente per l'elezione degli organi.

Fino all'elezione dei nuovi organi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, quelli eletti nell'XI Congresso Nazionale.

TITOLO IX
VARIE**Articolo 33**
Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI		TITOLO V NORME FINANZIARIE	
Art. 1 - Costituzione e Scopi	17	Art. 21 - Finanziamento	21
Art. 2 - Compiti	17	Art. 22 - Esercizio finanziario	22
Art. 3 - Rapporti con le altre Associazioni	18	Art. 23 - Gestione attività	22
Art. 4 - Adesioni ad Enti	18		
TITOLO II SOCI		TITOLO VI DELEGAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI	
Art. 5 - Soci	18	Art. 24 - Delegazioni Regionali e Provinciali	22
Art. 6 - Adesione	18	Art. 25 - Autonomia statutaria	22
Art. 7 - Recesso o decadenza	18	Art. 26 - Assemblea regionale	22
		Art. 27 - Organi	22
		Art. 28 - Finanziamento	22
		Art. 29 - Norme di funzionamento	23
TITOLO III ORGANI		TITOLO VII MODIFICHE STATUTARIE	
Art. 8 - Organi dell'Unione	18	Art. 30 - Modifiche statutarie	23
Art. 9 - Congresso Nazionale	19		
Art. 10 - Competenza del Congresso	19		
Art. 11 - Consiglio Nazionale	19		
Art. 12 - Funzioni del Consiglio Nazionale	20		
Art. 13 - Giunta esecutiva	20		
Art. 14 - Funzione della Giunta Esecutiva	20		
Art. 15 - Presidente dell'Unione	20		
Art. 16 - Segretario Generale	21		
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti	21		
Art. 18 - Inleggibilità e decadenza	21		
Art. 19 - Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni Regionali e Provinciali	21	Art. 31 - Adeguamento statutario delle Delegazioni Regionali	23
		Art. 32 - Elezione del Consiglio Nazionale del XII Congresso	23
TITOLO IV ORGANISMI CONSULTIVI		TITOLO VIII NORME TRANSITORIE	
Art. 20 - Organismi consultivi	21	Art. 33 - Varie	23
		TITOLO IX VARIE	



UNCEM Unione nazionale comuni comunità montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/44.41.381 (segr. telef. perman.) - 44.41.382 Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso - Fax 06/44.41.621
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Ufficio Montagna della Provincia - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2514 - Fax 011/56.22.542
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/262.368 - Fax 0165/236.738
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/246.16.14 - Fax 010/246.15.91
LOMBARDIA	20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 2 - XXV piano - tel. 02/6765.4723 - Fax 02/6765.5660
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - Via Torreverde, 21 - tel. 0461/987.139 - Fax 0461/981.978
Provincia autonoma BOLZANO	38100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101 - Fax 0471/287.394
VENETO	36020 CARPANE' di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - P.zza IV Novembre, 15 - Palazzo Guarneri - tel. 0424/99.905 - 99.906 - Fax 0424/99.360
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804 - Fax 0432/512.134
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - Via Malvasia, 6 - tel. 051/52.55.23 - Fax 051/55.32.02
TOSCANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - P.zza Alpi, 1 - tel. 055/804.65.25 - Fax 055/804.66.82
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - Via Dante, 268 - tel. 0732/69.52.16 - Fax 0732/69.52.51
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119 - Fax 075/36.119
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617 - Fax 06/44.41.529
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033 - Fax 0862/65.590
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola, 1 - tel. 0874/90.644 - 5 Fax 0874/411.572
CAMPANIA	84019 VIETRI SUL MARE (SA) - c/o Uffici Provincia - Via S. Pellegrino, 5 - tel. 089/876.354 - Fax 089/876.348
PUGLIA	71100 FOGLIA - presso "DAUNIA SVILUPPO" - Via F. Valentini Vista n. 1 - tel. 0881/72.54.74 - Fax 0881/72.30.91
BASILICATA	85100 POTENZA - P.zza V. Emanuele, 14 - tel. 0976/2548 - Fax 0976/2724
CALABRIA	88100 CATANZO - Via Enrico Molè, Strada G - tel. 0961/75.36.25 - Fax 0961/75.36.25
SICILIA	90141 PALERMO - c/o Lega Sic. Autonomie Locali - Piazzetta Bagnasco, 11 - tel. 091/334.896 - Fax 091/586.667
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516 - Fax 070/651.101

Carlo Pio Marzani

PIETRO CELLA: PRIMA MEDAGLIA D'ORO

Una cerimonia a Bardi nel Parmense

Le emozioni e i sentimenti che provo oggi sono tanti ... permettetemi di esprimere soltanto qualcuno.

La prima Medaglia d'oro degli Alpini è di Bardi: nato all'ombra del Castello, segno indelebile del patrimonio storico di questo territorio, il Capitano Pietro Cella rappresenta ancor oggi un esempio straordinario delle doti che contraddistinguono le popolazioni montane: la fedeltà alla propria terra (sta scritto anche sullo stemma del comune di Bardi: "Fidelitas") e il senso del sacrificio ... morì in terra straniera, su monti a Lui non certo familiari.

Analoga sorte toccò alla nostra gente quando, per diversi motivi, fu costretta a trovare migliore fortuna all'estero, abbandonando con tristezza e nostalgia la terra d'origine.

Perché dunque tutto questo? La montagna è stata da troppo tempo considerata dai governanti "*un problema*" ... viene rabbia, una rabbia civile e giustificata, nel vedere le nostre valli distrutte dagli incendi, dalle alluvioni, dalle frane: gli interessi dei poteri forti, da quelli economici a quelli finanziari, a quelli politici, sono per il momento rivolti altrove.

E' tuttavia mia ferma convinzione che dobbiamo rialzare la testa, non rassegnati, per dimostrare che la montagna non è mai stata "*un problema*", un peso, bensì un'enorme risorsa da riscoprire e valorizzare: da Bolzano a Palermo essa avvolge tutta la Penisola e ne costituisce l'ossatura, sia dal punto di vista naturale che per quello dell'ambiente, della cultura. La storia ce lo racconta nei minimi dettagli.

Gli Alpini, e con essi tutta la gente montanara, queste cose le sanno e perciò stanno combattendo una battaglia altamente civile nell'impegno volontario a proteggere le situazioni di disagio e di emergenza.

Sappiamo tuttavia che occorre anche una incisiva azione di prevenzione, che occorre riproporre i valori e le tradizioni che i nostri avi ci hanno tramandato e che probabilmente

Truppe alpine e montagna: "veci" e governo delle nostre montagne; ricordo degli eroi di guerra o, più semplicemente, di mesi trascorsi in un Corpo esaltante e problemi di vita, di realtà quotidiana, di impegno sociale e politico.

Pietro Cella: la prima Medaglia d'oro degli Alpini. Pietro Cella: un montanaro di Bardi nel Parmense.

Riportiamo qui l'intervento tenuto nel corso della recente adunanza alpina commemorativa dal Sindaco di Bardi, Carlo Pio Marzani, alpino Sindaco e Consigliere della Delegazione UNCEM dell'Emilia-Romagna. Sono espressi sentimenti e concetti che ogni Sindaco della montagna italiana potrebbe considerare propri e si delinea un possibile utile rapporto tra Alpini, Associazioni alpine e la nostra attuale realtà politico-amministrativa ed associativa che è necessario sperimentare.

Guido Gonzi
Presidente dell'UNCEM

non abbiamo avuto l'onestà né il coraggio di onorare degnamente.

Questo in conclusione il mio auspicio: che giunga veramente il momento di dimostrare che il sacrificio del Capitano Pietro Cella e di tanti

altri, che in guerra e in pace hanno sofferto e lottato per le nostre montagne, non è stato vano.

Viva dunque il Capitano Pietro Cella e vivano a lungo gli Alpini.

Viva l'Italia Tutta.



Alessandro Carri

EMILIA-ROMAGNA: ARRIVA LA NUOVA LEGGE SULLA MONTAGNA

In Emilia Romagna è in corso di elaborazione una nuova legge sulla montagna che sarà di aggiornamento di quella del gennaio 1993 e di attuazione di quella nazionale, n.97, del gennaio 1994.

I principi ispiratori saranno quelli tendenti a favorire il recupero delle aree di montagna ai fini ambientali e di riequilibrio territoriale secondo la logica del decentramento delle aree metropolitane (situate prevalentemente lungo l'asse della via Emilia) verso l'Appennino. Oggi questo processo può essere favorito dal nuovo tipo di sviluppo economico-sociale che tende a prevalere con l'introduzione delle moderne tecnologie di computerizzazione che consentono, sempre più, di lavorare a distanza, nonché del prevalere delle piccole imprese, altamente qualificate, che possono essere collocate anche in aree tradizionalmente "marginali" lontane dai centri.

La legge si propone quindi di assecondare questo processo e guidarlo secondo scelte di programmazione ben definite capaci di coinvolgere le città e i comuni della pianura.

In tal senso il primo e rilevante aspetto della legge, è quello della istituzione di fondi per il finanziamento di interventi speciali per la montagna suddivisi in due capitoli: 1) per gli interventi speciali; 2) per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico. Il primo di questi fondi (pari al 60% delle disponibilità finanziarie) dovrebbe riguardare la realizzazione di programmi e progetti di intervento di vasta portata collegati soprattutto allo sviluppo di attività economiche (artigianali, commerciali, turistiche) e di recupero dei livelli di occupazione. Il secondo (pari al 40% delle disponibilità finanziarie) per piccole opere di riassetto idrogeologico di gestione delle Comunità montane.

I fondi, così concepiti, dovrebbero avvalersi dei trasferimenti dal fondo nazionale della montagna (pari a 15-20 miliardi annui) e da un impegno

diretto della Regione di eguale misura. Per quest'ultimo impegno potrebbe essere adottato il criterio fatto proprio dalla Regione Piemonte, che ha stabilito a favore della montagna un utilizzo del 20% dell'imposta sul metano, nonché i proventi derivanti dalle concessioni di licenza di pesca e caccia così da coinvolgere, nelle scelte per la montagna, tutti i cittadini.

Un altro aspetto importante della legge è di andare alla elaborazione di progetti complessivi per l'attuazione dei quali intervenga il fondo speciale, ma anche finanziamenti di enti pubblici locali (della montagna e non), nonché di privati.

Per questo viene ipotizzata l'elaborazione di "piani pluriennali di sviluppo socio-economico" di durata triennale.

Il piano si configura come un programma di opere e di interventi " contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovra comunale prioritari per lo sviluppo dell'area" con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale. Il "piano pluriennale" così concepito è adottato dalla Comunità montana e dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia. Così la Comunità montana diventerà, d'intesa con i Comuni, l'Ente programmatore e gestore del piano avvalendosi dei fondi regionali.

Altre e non poche novità presenterà la nuova legge regionale sulla montagna non escluse quelle indicate in quella nazionale a favore dei giovani agricoltori, delle pluriattività degli addetti all'agricoltura, delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali, per favorire gli insediamenti residenziali dalle città, per il trasferimento in montagna di quelle attività di servizio che non hanno ragione di permanere nelle aree metropolitane.

Con la nuova legge regionale dovrà essere favorito il potenziamento dei servizi, anche di quelli più elementari e collegati alle nuove tecnologie come il cablaggio di tutta l'area appenninica per garantire al meglio le comunicazioni (telefoniche, radio, ecc.).

Alla nuova legge dovranno essere adeguati statuti e modi di agire dei comuni e delle Comunità montane sempre più in forma associata e in stretta relazione con le altre realtà provinciali.

Certo con l'elaborazione di questa nuova legge si aprirà una fase nuova per la montagna. Una fase alta, innovativa, di inversione della tendenza di questi ultimi 40 anni, di sviluppo economico-sociale e occupazionale secondo un disegno più generale, di difesa e recupero ambientale al quale sono interessati tutti i cittadini per la qualità della vita.

MONTAGNA OGGI

Abbonarsi a "Montagna Oggi" significa mantenersi aggiornati su tutti gli avvenimenti politici, amministrativi e tecnici che riguardano la montagna italiana.

Per abbonamenti: **Editrice STIGRA**
Corso San Maurizio, 14 - 10124 Torino
Tel. (011) 88.56.22. Conto Corrente Postale 23843105 - Fax (011) 8994927

Il costo dell'abbonamento annuale per il 1997 (11 numeri) è di Lire 45.000

EMILIA-ROMAGNA: PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E AUTONOMIE LOCALI

LA BOZZA DEL PROTOCOLLO

CONSIDERATO CHE

La Regione Emilia Romagna persegue, non da oggi, l'obiettivo del riequilibrio territoriale, facendone un motivo prioritario nelle sue scelte di indirizzo e nella sua azione politica e programmatica. I richiami al "decentralamento", al "policentrismo", alla "città-regione" alle ipotesi di "integrazione tra le città, le aree metropolitane e la montagna", hanno caratterizzato in gran parte l'attività legislativa della Regione e hanno consentito, nel decreto, di salvaguardare e favorire uno sviluppo diffuso e articolato delle attività produttive, economiche e sociali, che ha fatto e fa della realtà regionale uno degli esempi più significativi del nostro Paese.

Anche in Emilia Romagna però, la montagna non ha retto al richiamo delle aree, più forti e vitali, disposte lungo l'asse della via Emilia e della costa romagnola. In pochi decenni la popolazione della montagna si è ridotta più della metà e oggi su questo territorio (più di un terzo di quello regionale) vive meno di un decimo della popolazione dell'intera Regione. L'esodo così massiccio ha indebolito il tessuto economico e sociale esistente fino a comprometterne, in alcuni casi, la ripresa e lo sviluppo. Non meno gravi i danni causati al territorio dallo stato di abbandono in cui si trovano terreni un tempo coltivati con cura da piccoli agricoltori. Gran parte del proliferarsi delle frane, dei fenomeni calanchivi e del più generale dissesto idrogeologico derivano da qui.

Certo la montagna non è un tutto indistinto. Ci sono anche aree favorite dallo sviluppo turistico e aree, per lo più pedemontane, sulle quali si sono riflessi i benefici dell'espansione produttiva ed economica delle città. C'è in ogni caso un problema montagna, di riequilibrio territoriale,

L'UNCEM regionale, d'intesa con il CALER (Coordinamento delle Autonomie locali), si è proposta di avviare, con la Regione Emilia-Romagna, un rapporto complessivo sulle questioni che riguardano la montagna che sia definito dalla stipula di un protocollo d'intesa. Per la definizione di questo "protocollo" si sono quindi svolte innumerevoli riunioni dalle quali sono venuti più contributi che trovano la loro composizione nel testo che segue. Purtroppo, anche a causa dell'avvicendamento del Presidente della Regione, il "protocollo" non è ancora stato discusso e approvato da parte della Giunta regionale che ci auguriamo però lo faccia al più presto per renderlo a tutti gli effetti operativo.

Sul documento si può dire in sintesi che in modo nuovo e originale pone le questioni della montagna come questioni di tutti, la società regionale in rapporto di interdipendenza con le città e la pianura per affrontare, più incisivamente, i problemi onerosi del riequilibrio territoriale, dell'ambiente e della qualità della vita, dell'utilizzo pieno delle risorse regionali.

di sicurezza per tutti, di utilizzazione piena della risorsa ambientale che essa offre per la qualità della vita.

Un problema, quello della montagna, che oggi può essere affrontato e risolto in condizioni certamente migliori rispetto al passato.

Questa convinzione deriva dal fatto che anche nella nostra Regione si sta affermando un nuovo tipo di sviluppo produttivo, economico e sociale. Le nuove tecnologie (informatica-telematica) consentono sempre più di lavorare a distanza e tendono a favorire il decentramento delle attività produttive di piccole e medie dimensioni. L'epoca delle grandi concentrazioni industriali sembra proprio sulla via del tramonto come testimoniano tante realtà produttive del passato in gran parte ridimensionate.

Di questo nuovo tipo di sviluppo Possono essere avvantaggiate le aree marginali e di montagna riducendo gli effetti deteriori della concentrazione urbana (di inquinamento e di congestione del traffico). La montagna può diventare così una risorsa sulla quale puntare nell'interesse di tutti, per lo sviluppo futuro dell'intera società. La montagna ha inoltre la possibilità di offrire, con la sua storia, la ricchezza dei monumenti e delle opere d'arte, le bellezze naturali e il clima che la contraddistinguono,

no, più di un'occasione di sviluppo dell'attività turistica e culturale, di svago e di riposo. A tal fine anche con il riassetto territoriale (la cura dei boschi, della fauna e della flora) si possono creare nuove importanti opportunità di lavoro soprattutto per i giovani.

TRA LE PARTI SI CONCORDA

Partendo da questo complesso di considerazioni, tra la Regione E.R.: il CALER, si concorda sulla necessità di avviare un rapporto di reciproca consultazione e di impegno sui seguenti punti:

1) Riesame della legge regionale n. 1 del 1993 "Riordino delle Comunità montane", recependo quanto disposto dalla legge nazionale n. 97 del 1994 "nuove disposizioni per le zone montane", con particolare riferimento alle seguenti questioni:

1.1) istituzione del "fondo regionale" (art. 2, comma 3 della 97/94) per la gestione dei mezzi finanziari che dal fondo nazionale saranno trasferiti a quello regionale e di quelli che dovranno essere devoluti dalla regione E.R.;

1.2) i mezzi finanziari della Regione E.R. per il fondo regionale possono essere disposti, con l'assestamento di bilancio valutando la possibilità

di utilizzare a tale scopo una parte delle somme ricavate dalla imposta sul metano e dalle concessioni di licenza per la caccia e pesca;

1.3) disposizioni applicative relative agli articoli 3, 4, 5, 6 della legge nazionale 97/94, in ordine alla gestione dei beni demaniali, all'integrità delle aziende agricole, alle procedure di acquisto della proprietà e di usucapione di fondi rustici;

1.4) ai fini della tutela dell'ambiente, applicare il comma 3 dell'art. 7 (della legge nazionale 97/94) per la concessione di contributi fino al 75% per la manutenzione di Proprietà demaniali e dei commi 4 e 5 dell'art. 9 relativi alla delega alle comunità montane di "gestione del demanio forestale e dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesaggistici", nonché di "tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, sorveglianza dei boschi di loro competenza". Prevedere anche la corretta applicazione dell'art. 17 e 18 (incentivi alle pluriattività e assunzioni a tempo parziale) a favore degli agricoltori per servizi di difesa e di valorizzazione dell'ambiente e il recupero ex ESARCO;

1.5) dare applicazione alla disposizione prevista al comma 3 dell'art. 10 della legge nazionale 97/94, relativa alla concessione di contributi regionali per il potenziamento e l'estensione delle linee elettriche per allacciamenti telefonici, per l'estensione delle reti telematiche e informatiche di cablaggio di tutto il territorio montano onde favorire il telelavoro e l'esercizio di attività qualificate di impresa, compresi gli enti pubblici;

1.6) predisporre un programma di proposte di decentramento di attività e servizi di carattere Pubblico dalle città alla montagna così come previsto all'art. 14 della L. 97/94;

1.7) prevedere forme di sostegno delle imprese commerciali esistenti in montagna con particolare riferimento a quelle dei piccoli borghi che assolvono ad una funzione di servizio sociale indispensabile per i pochi residenti;

1.8) definire gli "incentivi per l'insediamento in zone montane" così come è previsto dall'art. 19 della 97/94 ai fini di recupero e della riutilizzazione del patrimonio immobiliare esistente (anche di valore storico e monumentale) favorendo il decentramento residenziale delle aree urbane più densamente popolate;

1.9) per la gestione del fondo regionale e di quanto si ritiene dabbba essere predisposto a favore della montagna da parte delle Regioni, delle Province e delle Autonomie Locali prevedere la stipula di ACCORDI DI PROGRAMMA secondo i

criteri previsti dall'art. 20 della legge nazionale 97/94;

1.10) ridefinire il ruolo delle Comunità montane in rapporto ai Comuni e alle Province garantendo una loro maggiore autorevolezza e funzionalità nel territorio.

2) Ridefinire i criteri di riparto dei fondi di gestione delle Comunità montane tenendo conto delle loro particolarità e della molteplicità di funzioni che sono chiamate ad assolvere;

3) approvazione e applicazione della nuova legge sull'agricoltura e con la delega delle Province delle competenze in materia di gestione del personale prevedere la stipula di specifiche convenzioni per la utilizzazione in montagna di detto personale;

4) stabilire specifiche convenzioni con il corpo forestale per interventi nei boschi e nei parchi e coinvolgere più direttamente le Comunità montane nella gestione degli Enti Parco;

5) in applicazione alla nuova legge regionale di unificazione e di fusione dei Comuni minori prevedere, d'intesa con le Comunità montane, tutte le iniziative atte a favorire questo processo con particolare riferimento alla costituzione di consorzi e forme associative nella gestione dei servizi comunitari e alle persone;

6) con la predisposizione delle norme regionali relative alla definizione dei "Progetti d'area" considerare le aree di montagna in riferimento a questioni particolari quali quelle relative all'assetto idrogeologico, allo sviluppo dell'attività turistica, al recupero del patrimonio culturale ed architettonico, alla gestione dei parchi;

7) concordare con le Comunità montane l'applicazione della nuova legge sui funghi adottando tutte le misure in grado di garantirne l'applicazione in una corretta gestione del territorio. E' indispensabile al riguardo andare alla adozione di criteri comuni di organizzazione delle attività con il rilascio degli appositi tesserini regionali per la raccolta dei funghi, nonché ad una adeguata azione informativa;

8) in applicazione dei programmi comunitari degli obiettivi 2 e 5b effettuare una verifica attenta di quanto predisposto e tuttora avviato per l'assegnazione dei contributi ed adottare, in base all'esperienza fatta, eventuali misure correttive di sburocratizzazione e di snellimento delle procedure, nonché di eventuale ricontrattazione degli obiettivi;

9) prevedere con le Regioni Toscana, Liguria e Marche intese interregionali per la adozione di piani e di programmi comuni interessanti l'Alto Appennino;

10) esame dei "progetti di sviluppo" previsti nel bilancio regionale per

una spesa di 30 miliardi e determinazione degli atti per la loro attuazione nelle aree di montagna sollecitando l'associazione fra i Comuni;

11) valutazione attenta delle condizioni idrogeologiche del territorio e definire di comune accordo gli indirizzi di spesa previsti a bilancio della Regione di 40 miliardi e finalizzati alla manutenzione del territorio e alla difesa del suolo. Concordare al riguardo la preparazione e organizzazione di una specifica conferenza regionale da tenersi entro l'autunno;

12) studiare e predisporre programmi, d'intesa con le Province, tendenti ad impegnare a favore della montagna le città e le aree metropolitane anche per la realizzazione di servizi comuni, di carattere residenziale, culturale e ricreativo (Patti Città-Montagna). A tal fine sia opportunamente applicata la legge nazionale 341/95 (art. 8) che prevede la istituzione di "Patti territoriali" per il rilancio economico e sociale di aree depresse e sia avviato uno specifico studio da parte della Regione Emilia Romagna in applicazione di comuni interventi che sulla base del reciproco interesse impegnino i comuni metropolitani e quelli di Montagna. La Montagna sarà, ad esempio, sempre più appetibile come seconda casa. Il costo dei servizi, non può gravare, a tal fine, solo sui comuni montani, ma anche di quelli di città. Occorre avviare con i Patti Città-Montagna politiche di reciproca convivenza e l'interesse ai fini della qualità della vita;

13) allo scopo di coordinare gli interventi sulla montagna, controllarne l'attuazione, attuarne le decisioni comuni ritenute necessarie, istituire una commissione interassessorile mista con una adeguata rappresentanza CALER, presieduta da un delegato della Giunta Regionale;

14) la Regione si impegna, sulla base del lavoro svolto da tale commissione mista, a riconoscere in CALER, l'"interfaccia" sul piano amministrativo, per il confronto e l'adozione delle decisioni che riguardano il territorio appenninico;

15) CALER si impegna, attraverso i suoi gruppi di lavoro e gli organi dirigenti, a costruire proposte amministrative adeguatamente integrate fra le esigenze istituzionali dei comuni, delle province e delle comunità montane, utili ad un confronto unitario veloce ed efficace.

Le parti (Regione e CALER) convergono in ogni caso sulla opportunità di instaurare il metodo della consultazione reciproca oltre che sulle questioni di comune interesse (politiche, legislative e amministrative) anche di confronto con gli organismi statali ed europei sempre tesi al conseguimento dello sviluppo del territorio regionale montano.

a cura di Edoardo Martinengo

VERSO UNA NUOVA RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI

Il Commissario europeo signora Monika Wulf-Mathies, responsabile della Politica regionale, considera che bisognerà procedere ad una nuova riforma dei Fondi strutturali europei al termine dell'attuale periodo di programmazione (1994/99) per rafforzare la loro efficacia. Ciò dovrà essere effettuato indipendentemente da qualsiasi ampliamento dell'UE, e dovrà permettere una concentrazione maggiore delle risorse nelle regioni meno favorite e sulle altre priorità.

L'integrazione dei paesi dell'Est nella politica strutturale dell'UE dovrà essere progressiva, per evitare oneri eccessivi sulle strutture amministrative ed economiche di questi paesi, e il bilancio dei Fondi strutturali potrebbe evolvere senza che i contribuenti siano sollecitati di più. Nei dettagli, le posizioni della signora Wulf-Mathies sono le seguenti:

In un discorso recente dinanzi a deputati tedeschi a Bonn, la signora Wulf-Mathies ha ritenuto che si sbaglierebbe strada se si accettasse il suggerimento di limitare gli interventi di politica strutturale agli Stati membri più sfavoriti (Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda), escludendo tutti gli altri. La solidarietà con le regioni e gruppi sociali sfavoriti degli altri Stati membri è anch'essa una priorità. Tuttavia, in particolare negli Stati membri più ricchi, "vi deve essere una maggiore concentrazione nell'attuazione degli stanziamenti". Il Commissario ha posto l'accento sul fatto che, senza garanzie politiche riguardo al proseguimento della politica di coesione negli Stati membri e regioni più povere, "l'ampliamento all'Est non è prevedibile né economicamente né politicamente".

Secondo la signora Wulf-Mathies, la Commissione considera che saranno necessari accordi transitori dopo l'adesione dei paesi dell'Est, per permettere loro di adattarsi progressivamente alla politica strutturale dell'UE. "Sarebbero del tutto controproducenti a breve termine" trasferimenti finanziari superiori al 10% del

COMITATO DELLE REGIONI: IL PRESIDENTE PASQUAL MARAGALL SI DICHIARA OTTIMISTA

Il Comitato delle Regioni inizia il suo terzo anno di esistenza con l'ambizione di diventare un "*Istituzione*" a pieno titolo dell'Unione europea, di affermare la propria autonomia nei confronti degli altri organi consultivi e di far riconoscere che la "sussidiarietà" è una nozione che non si applica soltanto alle relazioni tra gli Stati membri e l'Unione, ma che coinvolge anche gli enti locali e regionali. Questo il messaggio trasmesso da Pasqual Maragall, che ha assunto di recente la presidenza del Comitato delle Regioni. I suoi membri, 222 "ambasciatori" delle regioni e degli enti locali, auspicano mettere a disposizione dell'Europa la loro esperienza di "prossimità" nei confronti dei cittadini, ha detto Maragall, in occasione di un incontro con la stampa.

Il Comitato delle Regioni si è insediato di recente nell'edificio Ardenne, 79 rue Bélliard a Bruxelles. Secondo il presidente, tale comitato ha relazioni più proficue con il Parlamento europeo rispetto a prima. Si pensava che questo nuovo organo avrebbe sicuramente "creato complicazioni", e quindi il Comitato ha dovuto rivelarsi utile. "Abbiamo imparato ad essere saggi", ha detto Maragall. Anche se il Parlamento è "più importante di noi", il Comitato aggiunge un "colore locale" indispensabile al processo decisionale, e chiede che gli sia concesso lo statuto di "*Istituzione*". Le sessioni plenarie, che si svolgono allo Spazio Leopoldo, sono altrettante occasioni di avere dibattiti politici sulla costruzione europea e di adottare pareri su temi specifici. Jacques Santer e Franz Fischler parteciperanno alla sessione del 12 e 13 giugno, e il presidente Sampaio del Portogallo sarà invitato ad una sessione ulteriore.

Maragall riconosce tuttavia che il Comitato debba ancora mostrare le proprie capacità, perché non è ancora noto presso i cittadini. "Lo sarà soltanto quando gli Stati riconosceranno che non sono sufficienti per colmare il deficit democratico". Per questo, occorre prima di tutto riconoscere il ruolo svolto dagli enti locali e regionali nell'attuazione delle decisioni legislative. Maragall ha lanciato un avvertimento contro il rischio di fallimento dei referendum dopo la Conferenza intergovernativa. "Spero che sarò convocato dinanzi alla Conferenza per spiegare il nostro parere", ha detto. "Gli Stati membri si preoccupano innanzitutto delle differenze tra essi, ed è normale all'inizio. L'importante è rimanere calmi".

Il dilemma degli enti locali e regionali è che devono far riconoscere che rappresentano il livello di autorità più vicino ai cittadini, ma basandosi su un principio che, per la maggior parte di essi, rimane oscuro: la "sussidiarietà". Quale è scritto nel Trattato attuale, questo principio è incompleto rispetto a quanto rivendica il Comitato delle Regioni. Per il momento, prevede che l'Unione si occupi delle cose che gli Stati membri non possono fare loro stessi; il Comitato auspica che tale principio sia esteso a tutti i livelli di governo. Per Maragall, si tratta della rivendicazione a cui il Comitato attribuisce la maggior importanza; il Comitato chiede inoltre la facoltà di presentare ricorsi dinanzi alla Corte europea di giustizia se le sue competenze non sono rispettate. Il parere del Comitato sulle riforme del Trattato è suscettibile di essere aggiornato periodicamente, ha indicato Maragall.

PIL dei paesi beneficiari, quali risulterebbero da un'applicazione immediata delle regole in vigore. Una trasposizione degli attuali sostegni (che

rappresentano in Grecia il 35% del PIL circa) significherebbe per i paesi di Visegrad aiuti di un importo pari al 10-20% del loro PIL. Le capacità

amministrative di questi paesi non sarebbero sufficienti per trattare tali importi, come non sarebbero sufficienti il loro bilancio di cofinanziamento e la loro capacità di assorbimento, ha detto il Commissario.

La signora Wulf-Mathies ha considerato "del tutto irrealista" la tesi di un raddoppiamento del bilancio dei Fondi strutturali in quanto conseguenza dell'ampliamento. La dotazione per il 1999 rappresenta lo 0,46% del PIL dell'UE; se, per ipotesi, tale percentuale dovesse applicarsi in seguito, l'UE disporrebbe per gli anni 2000/2006 di circa 260 miliardi di ECU, ossia in media 37 miliardi di

ECU all'anno, da paragonare con i circa 28 miliardi di ECU all'anno per il periodo di programmazione in corso. Secondo il Commissario, ciò avrebbe le seguenti conseguenze:

a) il massimale delle risorse proprie (1,27% del PIL fino al 2006) non sarà superato, e non sarebbe necessario procedere ad una revisione della decisione di bilancio;

b) la politica strutturale disporrebbe del 30% di stanziamenti supplementari.

L'importo da concedere ai nuovi Stati aderenti nel corso del periodo 2000/2006 potrebbe ammontare a 50 miliardi di ECU, ha suggerito la si-

gnora Wulf-Mathies; ad esempio, ciò "significherebbe moltiplicare per sette l'aiuto fornito a questi paesi" in base al programma PHARE. Con oltre 200 miliardi che rimarrebbero disponibili, "si avrebbero ancora sufficientemente stanziamenti per proseguire la politica di coesione dell'Unione europea dei Quindici e per andare incontro come conviene alle preoccupazioni dei paesi che ne beneficiano".

Quindi, ha aggiunto, "rimarrebbe completa la solidarietà con le regioni il cui PIL pro capite rimane inferiore al 75% della media comunitaria". ■

IL PRIMO PROGRAMMA PLURIENNALE EUROPEO A FAVORE DEL TURISMO

La Commissione europea ha approvato il programma PHILOXENIA, il primo programma pluriennale (1997-2000) a favore del turismo europeo, il quale - secondo il Commissario in carica del Turismo, Christos Papoutsis, costituisce un "nuovo punto di partenza" per l'azione dell'UE a favore del turismo. PHILOXENIA (che significa "ospitalità" in greco) ha una dotazione globale pari a 25 milioni di ECU e si basa essenzialmente sulla valutazione e le conclusioni della Commissione riguardanti il "Piano d'azione" comunitario in vigore tra il 1993 e il 1995.

"In base a tale piano d'azione, la Commissione è giunta alla conclusione essenziale secondo cui bisognerà migliorare il coordinamento tra le diverse azioni comunitarie nel settore del turismo", ha affermato Papoutsis. Il piano d'azione ha comportato piccole azioni limitate, mentre il programma pluriennale 1997-2000 contiene iniziative comunitarie più concrete e più coordinate, ha detto il Commissario. Quindi l'obiettivo di PHILOXENIA consistrà nell'innovare sia al livello dei metodi che al livello del contenuto dell'azione comunitaria, prevedendo interventi adeguati e specifici a favore del turismo, in particolare:

a) il miglioramento della conoscen-

PROGETTO DI RICERCA SULLA SORVEGLIANZA VIA SATELLITE DEGLI INCENDI DI FORESTE NELLA REGIONE MEDITERRANEA

La Commissione europea ha deciso su iniziativa della sig.ra Cresson, di finanziare un progetto di ricerca sulla rilevazione via satellite degli incendi di foreste nei paesi mediterranei. FUEGO - è il nome del progetto - valuterà i potenziali benefici dell'osservazione in tempo reale dallo spazio per la lotta contro gli incendi.

In media 45.000 incendi di foreste avvengono in Europa ogni anno e la maggior parte di essi nelle regioni mediterranee. Nel periodo 1989/1993, 2,6 milioni di ettari sono stati bruciati. Le conseguenze sono disastrose: oltre ai danni per l'uomo, per la fauna e la flora, il costo finanziario è elevato, da 1.000 a 5.000 ECU ad ettaro bruciato se si conta la lotta agli incendi e per ripiantare gli alberi. Gli incendi hanno devastato i paesaggi in 5 Stati membri meridionali, Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia. Inoltre, oltre la metà delle foreste dell'UE sono state definite zone a rischio. L'effetto sulla sicurezza e l'ambiente è tale che alcuni progetti di ricerca hanno riguardato tale fenomeno negli ultimi anni. Il principale problema è non solo il poter rilevare l'inizio dell'incendio, ma anche il coordinamento della lotta antiincendio.

Il progetto FUEGO è coordinato da un'impresa spagnola e riunisce altre 5 partners: tre spagnoli, uno francese e uno italiano. Si aggiunge ad altri progetti sugli incendi di foreste sostenuti dal programma specifico di ricerca "ambiente e clima" che fa parte del quarto programma-quadro europeo di R&S (1994/1998).

Gli altri progetti sono Mefisto (Mediterranean Forest Fire Fighting Integrated Strategic Tools); Megafires (rilevazione a distanza degli incendi in ambiente naturale nel bacino mediterraneo); misure dei rischi in una regione; ricostituzione degli eco-sistemi colpiti dagli incendi; Minerve (Modellisation Incendie e studi di rischio); Prometheus (tecniche di gestione per la minimizzazione e la soppressione degli effetti degli incendi di foreste). Imprese, Università e Centri sono associati a tali progetti, a cui la Commissione attribuisce 4,2 MECU.

za. Sono previste varie azioni, in particolare: - sviluppare l'informazione collegata al turismo (rafforzamento del sistema statistico, miglioramento della disponibilità di dati affidabili ed aggiornati, realizzazione di inchieste, di studi e di analisi, ecc.); - raccogliere informazioni sul turismo provenienti da altre fonti (istituzione di una rete di ricerca e di documentazione sul turismo); - valutare l'impatto delle misure comunitarie sul turismo;

b) il miglioramento del contesto legislativo e finanziario del turismo, in particolare attraverso un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri; l'industria ed altre parti interessate (organizzare riunioni regolari, richiamare l'attenzione degli interessati sulle iniziative comunitarie, ecc.)

c) l'aumento della qualità del turismo europeo, in particolare attraverso: - la promozione di un turismo so-

stenibile (sostenere iniziative locali orientate verso una gestione sana e che rispetti l'ambiente, organizzare un "Premio europeo del turismo e dell'ambiente", ecc.); - la soppressione degli ostacoli allo sviluppo turistico;

d) l'aumento del numero di turisti provenienti da paesi terzi, in particolare promuovendo l'Europa in quanto destinazione turistica (sostegno di campagne pubblicitarie, ecc.).

Mediante i suoi obiettivi e le sue misure specifiche, il programma pluriennale è teso a fornire alle autorità pubbliche e all'industria un contesto coerente, che permetterà loro di individuare meglio i punti deboli e i problemi del turismo europeo in materia di qualità e di professionalismo. L'attuazione delle azioni del programma richiederà il rafforzamento della cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali, nonché con le

industrie e con le altre parti interessate.

La Commissione valuterà regolarmente i risultati del programma e presenterà ogni anno un rapporto su tutte le misure comunitarie che hanno un'incidenza sul turismo nel quadro di altre politiche comunitarie.

"Mi congratulo del fatto che, dopo l'attuazione di alcune azioni di carattere sperimentale, la Commissione abbia riconosciuto la necessità di rivolgere la politica in favore del turismo europeo di fronte alle nuove difficoltà di questo settore. L'ospitalità è propria alla cultura europea e le tradizioni costituiscono un elemento fondamentale della qualità del turismo."

Il programma "Philoxenia" evidenzia così l'importanza che la Commissione attribuisce a questo aspetto fondamentale", ha detto Papoutsis. ■

PROGRESSI NEI NEGOZIATI SUI TRASPORTI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

I Consiglio affari generali dovrebbe dare un "segnale politico positivo" alla Svizzera, in reazione alla flessibilità che ha dato il Consiglio federale elvetico alla sua posizione nei tre settori più controversi nei negoziati in corso con l'UE: libera circolazione delle persone, trasporti via terra (stradali e ferroviari) e il trasporto aereo.

Le nuove proposte svizzere prevedono in particolare:

a) libera circolazione delle persone.

Berna propone un approccio in tre tappe: - trattamento nazionale immediato per i cittadini comunitari già insediati in Svizzera; - dopo 2 anni la Svizzera sopprimerà la priorità per i lavoratori nazionali e introdurrà neo contingenti annuali d'immigrazione delle quote indicative preferenziali per i cittadini dell'UE; - dopo 5 anni di funzionamento dell'accordo (3 anni dopo la messa in opera della "fase due"), la Svizzera esaminerà dei negoziati sul completo abbandono del contingentamento nelle sue relazio-

ni con l'UE.

Berna precisa che l'insieme del processo di negoziato non deve portare automaticamente alla soppressione dei contingenti.

L'esame della proposta da parte dei Quindici ha fatto apparire che la Germania si rallegra dell'evoluzione "positiva" della posizione elvetica e la Francia non si opporrebbe a un'iniziativa a tappe. Ma per la Commissione europea, la nuova posizione elvetica costituisce un passo nella buona direzione, ma resta però insufficiente, in particolare perché la Svizzera non è ancora pronta a impegnarsi sulla soppressione del contingentamento dei cittadini dell'UE dopo 5 anni.

La Spagna e il Portogallo, particolarmente interessati a una apertura delle frontiere svizzere per le persone e i lavoratori dell'UE, sottolineano che la nuova offerta elvetica resta al di sotto degli obiettivi definiti nel mandato di negoziato della commissione; l'UE deve dar prova di flessibilità ma deve mantenere il suo obiettivo finale, la libera circolazione delle per-

sone.

b) trasporti terrestri;

La nuova offerta svizzera prevede un approccio in varie tappe che comporta: - in una prima fase, la progressiva liberalizzazione dell'accesso reciproco al mercato, miglioramento per il trasporto combinato e maggior flessibilità riguardo alla proibizione di

DEMANTI CIVILI E PROPRIETÀ COLLETTIVE: UN DIVERSO MODO DI POSSEDERE, UN DIVERSO MODO DI GESTIRE.

Su questo tema si svolgerà nei giorni 7 e 8 novembre prossimi un Convegno a Trento, organizzato dal Centro Studi e Documentazione sui demani civili dell'Università, presso la Facoltà di Economia.

Per informazioni:
Tel. 0461 - 88.22.35
Fax. 0461 - 88.12.99

circolare la notte; - dal 2001, abolizione del limite di 28 t e ripresa dell'acquis comunitario riguardo ai pesi e dimensioni per i veicoli commerciali; - nel 2005, al termine dell'Accordo di transito, la Svizzera riprenderà a suo conto l'insieme dell'acquis comunitario "nella misura in cui le infrastrutture ferroviarie transalpine e una tassazione giusta del trasporto stradale attraverso le Alpi sono state realizzate".

La Germania si rallegra della positiva evoluzione della posizione svizzera ma i Paesi Bassi la ritengono insufficiente. Francia e Austria insistono molto sulla necessità di evitare che le nuove proposte svizzere arrivino a uno svilimento del traffico verso gli Stati vicini e di ottenere che il riorientamento verso il traffico ferroviario si effettui in Svizzera e non altrove.

La Commissione europea si rallegra dell'accettazione da parte elvetica del principio dell'eliminazione del limite di 28 t; su altri aspetti in sospeso, la posizione elvetica è diventata più flessibile, riconosce

c) trasporto aereo

La Svizzera suggerisce tre tappe: - terza e quarta libertà dall'inizio; - dopo 2 anni, quinta libertà (cabotaggio); - dopo 5 anni (3 anni dopo la "fase due"), dei negoziati sarebbero aperti sulla possibilità di introdurre la settima e ottava libertà.

La Commissione europea ricorda che dei problemi notevoli sussistono in particolare a causa delle richieste elvetiche riguardo al diritto di traffico.

Per la Francia le richieste della Svizzera non sono ragionevoli.

PRO MEMORIA DI BONN A FAVORE DELLA PROROGA DOPO IL 1999 DELL'ATTUALE REGIME IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI E DI AIUTI DI STATO

La situazione socio-economica nei cinque "nuovi Länder" tedeschi dell'ex RDT è tale da rendere indispensabile per i prossimi anni il mantenimento del trattamento preferenziale in materia di aiuti di Stato e nel quadro dei Fondi strutturali dell'UE. Questo il principale messaggio del promemoria del governo tedesco, che il ministro dell'Economia, Günter Rexrodt, ha presentato al presidente della Commissione europea, Jacques Santer.

Più di cinque anni dopo la riunificazione tedesca, e malgrado i notevoli progressi realizzati, vi sono ancora difficoltà e notevoli lacune a livello del risanamento economico dell'est della Germania (...). Qualsiasi richiesta mirante a togliere ai nuovi Länder lo statuto preferenziale nelle diverse procedure collegate agli aiuti di Stato non tiene conto delle difficoltà economiche a cui continua ad essere confrontata la Germania orientale, si indica nel documento. Bonn deve proseguire la sua politica di sostegno nazionale a favore dell'economia e dell'industria dell'est della Germania (in particolare attraverso il suo programma "Aufbau Ost" e "il governo tedesco chiede alla Commissione europea di proseguire, anche nei prossimi anni, la sua politica sempre caratterizzata da uno spirito e da molta comprensione nei confronti dei problemi specifici della Germania orientale").

Il pro memoria prosegue: "secondo il governo tedesco, ciò implica il proseguimento dopo il 1999 dell'aiuto fornito dai Fondi strutturali", perché la brusca cessazione di tale aiuto avrebbe conseguenze negative sul processo di ristrutturazione e sull'occupazione in tale regione. EUROPE ricorda che l'insieme del territorio dell'ex RDT è attualmente considerato zona eleggibile all'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali (nel corso del periodo 1994-1999, saranno concessi aiuti di un importo globale pari a 15 miliardi di ECU), statuto che la Germania vorrebbe mantenere al di là del 1999.

Il governo tedesco auspica che si colga l'occasione della prossima riforma dei Fondi strutturali per il periodo posteriore al 1999 per garantire una maggiore concentrazione degli aiuti, nonché una semplificazione delle procedure di attribuzione degli aiuti. Il governo ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe proseguire la sua politica relativa al controllo degli aiuti di Stato. Il governo di Bonn ricorda anche che, a suo parere, l'articolo 92 (2c) del Trattato è sempre di applicazione e dovrebbe persino costituire la base giuridica della politica dell'UE nei confronti della Germania in materia di aiuti di Stato. Si ricorda che tale disposizione esclude dal divieto generale gli aiuti concessi a talune regioni della Germania colpite dalla divisione del paese, "nella misura in cui sono necessarie per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione".



La manifestazione creata dalla Città di Chambéry e dell'ANEM (L'Associazione degli amministratori montani francesi), cui collaborano la Provincia di Torino e la Delegazione piemontese dell'UNCEM, torna a riproporsi nella città della Savoia in cui è nata nel 1994.

Lo scopo è quello di fare annualmente il punto sui problemi dell'oc-

LA TERZA EDIZIONE A CHAMBERY (Francia) DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 1996

cupazione nelle zone montane, di fornire risposte concrete agli operatori, di valorizzare la "specificità" delle attività montane nei diversi settori economici, di promuovere - per la montagna - le occasioni di uno sviluppo eco-compatibile che coniughi tradizione ed innovazione.

Sono previsti, accanto ad aspetti espositivi e dimostrativi particolarmente dedicati all'artigianato tipico ed all'agricoltura, tutta una serie di dibattiti, seminari ed incontri tra gli operatori, curati da una cinquantina di Enti ed organizzazioni che hanno

costituito un'apposita Associazione.

La seconda edizione del "Festival" lo scorso anno si era svolta a Pinerolo (Torino) ed aveva riscosso notevole interesse.

Programma ed informazioni possono essere richieste alla Provincia di Torino (Tel. 011 - 5756.2643), alla Delegazione piemontese dell'UNCEM (Tel. 011 - 5756.2514) o direttamente al Comitato organizzatore di Chambéry (Monique Marchal - Tel. 0033 - 479.60.21.51).

Enrico Iemboli

ENTI LOCALI: NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE E INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Ibilancio di previsione è stato sempre definito come il documento contabile che ha posto in evidenza i probabili risultati del ciclo di operazioni che dovevano essere effettuate in un determinato anno finanziario.

Nel nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, varato con D.L.vo n. 77 del 25.2.95, il bilancio non è più considerato un documento contabile, ma uno strumento nel quale gli stanziamenti di entrata e di uscita hanno riferimento agli obiettivi che l'ente si è posto di realizzare; in base all'art. 55 della legge n. 142/90, la quale prevede che il bilancio deve essere redatto per programma, servizi ed interventi.

Prima dell'inizio dell'esercizio annuale, la Giunta provvede a definire il "Piano Esecutivo di Gestione", obbligatorio per i Comuni ed enti superiori a 20.000 abitanti; al fine di dare attuazione con i dirigenti e responsabili dei servizi ai singoli progetti da gestire anche con criteri aziendalistici, con esposizione di dati di contabilità economica di natura privatistica.

Il bilancio di previsione degli enti locali è un bilancio annuale, finanziario; di competenza e a carattere autorizzatorio, trae origine dalle leggi statali e regionali. Ciascun ente applica i principi contabili stabiliti da tali leggi a mezzo del "Regolamento di contabilità", con il quale stabilisce le modalità organizzative in base alle dimensioni demografiche, allo sviluppo socio-economico ed alla struttura finanziaria; lo stesso regolamento deve prevedere la composizione del servizio finanziario; disciplinare i compiti; le responsabilità, le modalità di resa dei pareri di regolarità e di copertura finanziaria.

Nel nuovo ordinamento finanziario e contabile, il bilancio di previsione assolve la funzione di strumento di autorizzazione ad attuare i programmi ed eseguire i progetti deliberati dall'organo politico; nel nuovo ordinamento viene altresì dato particolare significato allo strumento conta-

bile del rendiconto della gestione che evidenzia l'andamento ed il risultato della stessa, consentendo all'organo politico la verifica della rispondenza ed eventualmente degli scostamenti tra i risultati conseguiti ed i programmi ed i progetti deliberati ed autorizzati.

Operando in questo modo, l'introduzione della contabilità economica nel bilancio comunale crea i presupposti per una gestione più trasparente.

Oltre al conto di bilancio ed al conto patrimoniale, il D.L.vo n. 77/95 prevede il conto economico, una specie di raccordo tra il momento finanziario e quello patrimoniale della gestione dell'Ente, al fine di avere gli strumenti contabili finalizzati alla rilevazione ed alla dimostrazione dei risultati.

Il Comma 1° dell'art. 35 subordina l'effettuazione della spesa all'impegno contabile ed individua i soggetti destinatari. L'impegno contabile, che legittima l'effettuazione della spesa, non è solo quello legato alla determinazione della somma da pagare, alla individuazione del soggetto creditore, alla indicazione della ragione ed alla costituzione del vincolo sulle previsioni del bilancio; ma deve estendersi ai casi che stabiliscono un nesso tra impegno e previsione di bilancio (rate mutui, stipendi ed oneri per il personale, spese correnti legate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge, ecc.).

Ogni spesa impegnata comporta l'obbligo di comunicare alla ditta fornitrice l'impegno contabile.

Nel ribadire che si è responsabili di un servizio in quanto si è preposti e non per livello assegnato, c'è da ricordare l'estensione della responsabilità per le esecuzioni continuative che hanno reso possibile le singole prestazioni. Alla luce di ciò, la responsabilità è sia di coloro che materialmente hanno collaborato a che le prestazioni fossero fruibili, sia di coloro che avendo il dovere di controllare, attraverso omissioni, hanno

consentito che l'azione fosse portata a compimento.

Il D.L.vo n. 77 evidenzia più volte la necessità di tutelare gli assetti del bilancio nel corso della gestione; ragione vuole che il responsabile del servizio finanziario verifichi periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e degli impegni di spesa, segnalando al Sindaco, al segretario ed ai revisori situazioni che possono pregiudicare gli equilibri del bilancio; anche il Consiglio Comunale deve provvedere ad una verifica generale (in genere entro il 30 novembre di ogni anno) delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio, così come deve verificare lo stato di attuazione dei programmi.

Chi amministra la cosa pubblica deve tenere sotto controllo la sua attività ed i risultati, deve quindi sapere esprimere e sviluppare una cultura della valutazione che deve portare all'uso del controllo interno come metodologia per aumentare la razionalità economica dell'organizzazione, per migliorare il rapporto risorse-oggettivi, per rendere effettiva la responsabilità dei funzionari in ordine al conseguimento dei risultati.

Al fine di tutelare gli interessi pubblici senza restrizioni connesse agli aspetti della reintegrazione di carattere patrimoniale, i vecchi controlli tradizionali sono stati ormai sostituiti dai controlli interni e dal nuovo ruolo attribuito alla Corte dei Conti (controllore di secondo grado) che ha ripreso il ruolo centrale perso nella fase dei controlli preventivi. Nella nuova dottrina, il concetto del danno arretrato all'ente per mancanza di controllo, non è più legato al concetto ragionieristico di patrimonio; ma ad una nozione di quest'ultimo fondata sui diritti dello Stato anche se non rappresentata nel conto patrimoniale.

Una particolare figura di danno in senso economico potrebbe essere, per esempio, in base all'art. 3 della legge n. 20 del 14.1.94, quella che deriva dalla mancata realizzazione delle finalità previste da specifiche

norme (responsabilità da inadempimento) oppure affidate dal politico-amministratore all'esecuzione dei dirigenti (art. 2392 del codice civile).

Alla luce di queste novità, all'interno degli enti ed in particolare dei Comuni, il responsabile del servizio deve modificare la sua cultura ed il modo di affrontare le vicende "dell'azienda Comune".

Al fine di assicurare l'equilibrio generale del bilancio nell'ottica della continuità di gestione, l'art. 3 del D.L.vo n. 77/95 richiede a tale responsabile di verificare la veridicità della previsione di entrata e di COMPATIBILITÀ delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, nonché di accertare lo stato delle entrate e di impegni di spesa.

L'ordinamento introduce una serie di principi e di strumenti che devono consentire agli enti di dotarsi di una normativa regolamentare che collochi il problema dell'equilibrio di bilancio in un quadro reale e veritiero di riferimento annuale e gestionale, nonché in un quadro di rigorosa valenza pluriennale.

Il controllo complessivo degli equilibri di bilancio, ad opera del responsabile del servizio finanziario, è formato da una somma di equilibri riferiti ai servizi ed ai centri di provento e di costo.

In questa dinamica, il "piano Esecutivo di Gestione", non può risultare neutrale rispetto al problema degli equilibri, anzi, deve avere un rapporto di coordinamento generale e di relazione con i servizi, in modo da costruire un interscambio di informazioni tendenti ad evidenziare gli squilibri dei servizi e riferirli all'interno del bilancio gestionale dell'Ente.

Incarichi di progettazione

In materia di lavori pubblici, ogni amministrazione approva il programma dei lavori che intende realizzare e tale programma non può essere modificato salvo interventi imposti da eventi imprevedibili o nuove disposizioni di legge.

Nell'ambito del proprio organico, i Comuni devono nominare il coordinatore unico (vedi "La Voce" n. 14 dell'2.9.95) a cui compete il coordinamento delle fasi di formazione del programma triennale nonché la predisposizione dei progetti preliminari che costituiscono parte integrante del programma.

Se l'attività amministrativa deve svilupparsi per progetti ed obiettivi, prima dell'inizio dell'esercizio, l'organo esecutivo dell'ente definisce il piano esecutivo e a norma del D.L.vo n. 77/95, la progettazione deve essere articolata e rientrare nei limiti di spesa prestabiliti dal programma triennale, unico documento valido

che contiene i costi dei progetti preliminari e di progettazione.

La progettazione è quindi l'attività di maggiore impegno, la fase più delicata ed importante sotto il profilo tecnico ed economico, ad essa si perviene attraverso il progetto di massima per la preventiva spesa approssimata dell'opera ed attraverso il progetto esecutivo per la presentazione grafica dell'intera opera, dei calcoli e di tutti gli allegati necessari e previsti dalle norme tecniche in materia.

La legge 109/94 modificata ed integrata dalla legge 216/95, nota come la "legge Merloni" bis, afferma che i progetti devono essere redatti dagli uffici tecnici e dagli organismi di cui gli enti possono avvalersi; nel caso ricorrono motivi di urgenza o la natura dell'opera sia particolare, oppure mancano gli uffici tecnici, l'incarico di progettazione può essere affidato a liberi professionisti. Se l'importo dell'incarico di progettazione è superiore a 200.000 E.C.U. si segue la normativa comunitaria (direttiva n. 92/50) e la normativa di recepimento (D.L.vo n. 157/95); per importi inferiori sarà il Regolamento a stabilire le modalità di aggiudicazione.

Nell'immediato le stazioni appaltanti (escluso i concessionari) scelgono sulla base dei "curricula" presentati dai progettisti, con procedura caratterizzata da adeguata pubblicità del bando per il conferimento dell'incarico.

Essendo i quattro quinti dei comuni d'Italia piccoli o piccolissimi, privi di ufficio tecnico, tutti sono costretti a fare ricorso all'opera di professionisti esterni. Con il silenzio delle associazioni di categoria e degli organi professionali, su questo tipo di procedura, in questi ultimi tempi, sta innescandosi una polemica dura che sta facendo crescere il malumore dei soggetti tecnici interessati di fronte all'accesso alla concorrenza ed alla valutazione della capacità tecnica dei candidati professionisti, di fronte alle procedure seguite dalle varie amministrazioni e sulle regole disparate e soggettive imposte, spesso con profili di dubbia legittimità.

Molte le anomalie nei bandi per l'affidamento degli incarichi, vanno dalla disapplicazione della legge e della direttiva dei servizi ad una inesistente o inadeguata pubblicità degli incarichi da assegnare, a volte attenuata da una comunicazione data agli ordini pochi giorni prima della scadenza per la presentazione delle candidature; procedure complesse e ingiustificate, fatte più per scoraggiare la partecipazione che per perseguire finalità di concorrenza a criteri di aggiudicazione arbitrari che non tengono conto in modo adeguato della competenza del candidato professionista; ad affidamenti fatti a in-

sindacabile giudizio della stazione appaltante e che non trovano corrispondenza e giustificazione nei curricula presentati.

Alla luce di quanto si sta verificando nella realtà di ogni giorno, è lecito chiedersi che effetti sta dando la nuova disciplina e la direttiva comunitaria in termini di trasparenza e di effettiva possibilità di concorrenza tra gli operatori della professione.

Per la maggior parte, le gare sono vinte dai soliti candidati in pectore dell'Ente appaltante; di questo passo, gli studi professionali e le società di ingegneria già accreditate implementeranno il loro curriculum professionale acquisendo progetti al prezzo più basso senza alcun riguardo per la qualità della progettazione.

Chi non riuscirà ad acquisire incarichi in questi tre anni resterà tagliato fuori anche per il futuro perché perderà, agli effetti delle gare, anche quel poco di curriculum che possiede.

In una realtà dove le procedure e le regole sono interpretate come il mezzo per legittimare la discrezionalità e l'abuso, dove il ricorso alla magistratura risulta inefficace per i tempi, si può affermare che gli obiettivi della nuova legge quadro riferita all'efficienza, efficacia e trasparenza sono stati traditi e dimenticati.

Le cose sono destinate a non cambiare se, per il futuro, non saranno definite le modalità di formulazione dei curricula ed i requisiti minimi dei loro contenuti. Gli ordini e le associazioni di categoria dovranno battersi in questa direzione, al fine di eliminare le indicazioni che fino ad oggi sono state date dal mondo professionale, che vanno dal modello di curriculum privo di veri contenuti a quelli estremamente complessi. ■

SCENARI E TESORI DELL'ALTO METAURO. UN PREMIO GIORNALISTICO.

La Comunità montana dell'Alto Metauro (Pesaro e Urbino), in collaborazione con il Comitato Tartufo pregiato delle Marche, ha istituito un premio giornalistico che verrà assegnato il 26 ottobre in Sant'Angelo in Vado in occasione della Mostra Nazionale del Tartufo bianco pregiato.

Verranno premiati i migliori articoli o servizi radiotelevisivi tesi ad illustrare gli scenari e i tesori della zona.

Alvaro Pollice

COMUNI MONTANI E DEFICIENZE ASSOCIAТИVE

Lrimasta per lo più non attuata quella parte del nuovo ordinamento delle autonomie locali in cui si aveva a prevedere linee attuative di cooperazione dei comuni tra loro e questo molto probabilmente per le difficoltà riscontrate presenti in sede di determinazione degli obiettivi da raggiungere ancorché abbiano avuto luogo indicazioni in ordine alla formazione dei piani e dei programmi.

Di tale inconveniente si è reso conto il legislatore che, in occasione della immissione nel circuito giuridico di disposizioni indubbiamente valide, e questo anche sotto l'angolazione finanziaria, per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ha ricordato che le Comunità montane, riunite in consorzio o fra loro e con Comuni montani, devono promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali elencando, in proposito, quali delle prestazioni, facenti capo per legge agli enti locali, devono essere privilegiate in sede attuativa della prescrizione normativa di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994.

Tale richiamo normativo, peraltro, si colloca perfettamente nell'ottica di favorire il riequilibrio insediativo nonché il recupero dei centri abitati montani, settore questo che, come è noto, riceve attualmente attenzione non inferiore nei piani edili in considerazione delle difficoltà in cui si versa al riguardo relativamente alla individuazione di aree per le nuove costruzioni e per i costi di realizzazione dei nuovi insediamenti, riequilibrio favorito altresì economicamente onde evitare quel concentramento nelle città tanto pernicioso pure sotto l'angolazione ambientale.

Ma l'invocato esercizio associato di funzioni tarda a decollare sicché, a distanza di ormai quasi tre anni dalla entrata in vigore della sopramenzionata legge n. 97/1994, ci si accorge che nessun passo avanti, o quasi, è stato fatto e in punto, se

può essere comprensibile, atteso il carattere del cittadino vivente nei paesi montani di essere restio a giustificare e comprendere la necessità di ricevere limitazioni per il bene della collettività e ciò con particolare riguardo alla gestione associata dei servizi pubblici, non si riesce invece a comprendere per qual motivo due dei settori, indicati dal legislatore come meritevoli di attenta considerazione ai fini dell'associazione, vengono negletti con evidente e grave documento dei residenti.

Si pensi quali vantaggi incomprensibili verrebbero raggiunti qualora si giungesse ad un accordo, tra i Comuni montani vicini, dell'organizzazione del trasporto locale in genere e di quello scolastico in particolare, posta altresì la considerazione che in materia di istruzione il legislatore ha previsto il raggruppamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, già istituito nei Comuni di montagna sicché, trattandosi di istituzioni d'istruzione dell'obbligo, la materia del trasporto su strada avrebbe potuto raggiungere in genere, e quello scolastico in particolare, miglioramenti ottimali e ciò nel quadro altresì della concentrazione degli uffici statali esistenti assoggettati ad un naturale accorpamento, eliminando in tal modo spese di organizzazione non giustificate.

Altro settore che, ove curato, avrebbe offerto sicuramente esiti provvidenziali, è quello inerente alla realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani.

La previsione normativa non ha ricevuto quel seguito che meritava e non se ne comprende il perché in quanto, qualora collegata con l'altra previsione a favore dei giovani nei confronti dei quali è pure stata configurata la realizzazione di strutture sociali di orientamento e di for-

mazione al fine di radicare la loro volontà di permanere nel territorio montano, del quale poter scoprire l'attrazione senza subire il fascino falso e bugiardo della città, avrebbero entrambe le realizzazioni raggiunto finalità sociali di indubbio valore societario e psicologico.

Sembra, quindi, di dover richiamare l'attenzione degli amministratori perché si provveda all'attuazione normativa assumendo l'iniziativa per giungere ad accordi di programma, rimedio giuridico questo già previsto dall'art. 27 della legge 142 del 1990, richiamata dalla legge n. 97, nel quadro della volontà normativa finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

L'accordo di cui sopra, che comprensibilmente non sarebbe facile raggiungere relativamente alla costruzione di opere pubbliche o realizzazione di lavori pubblici o ancora per la materia della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i vari e configgenti interessi che connotano la materia, non dovrebbe subire remore nel settore dei trasporti e di quello della cura degli anziani, settori nei quali il coordinamento costituisce una necessità per la riduzione dei costi e per un razionale assetto della prestazione dei servizi medesimi.

E appena il caso, infine, di ricordare che il legislatore del 1994, in ordine alla prestazione da parte degli enti locali montani mirata alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali nonché per la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, ha espressamente fatto richiamo al complesso normativo di cui agli artt. 22-26 della legge n. 142 del 1990 e questo proprio per sollecitare l'attuazione di quei canoni che, prevedendo forme associative e di cooperazione, contribuiscono a salvaguardare e valorizzare e quindi a far amare convenientemente le nostre montagne.

I MEZZI D'OPERA UNIMOG ALLA IAA'96: ENTRA IN SCENA IL VEICOLO PORTA-ATTREZZI COMPATTO UX 100

La divisione Unimog della Mercedes-Benz AG presenta la sua ultima creazione: il veicolo porta-attrezzi compatto UX 100. Con 1,6 m di larghezza, un'altezza inferiore ai 2 m ed un peso di 3,5-4,8 tonnellate, il versatile Unimog UX 100 è predestinato a svolgere i compiti più svariati nel settore dei servizi comunali, nella nettezza urbana e servizio smaltimento rifiuti, nell'industria, nell'edilizia, nella costruzione e nella gestione di impianti sportivi e per il tempo libero nonché negli aeroporti e in numerosissimi altri settori.

I vantaggi dell'UX 100 risiedono soprattutto nella sua compattezza: larghezza idonea ai marciapiedi, altezza conforme ai parcheggi sotterranei, adattamento in continuo della velocità e della direzione di marcia, grazie alla trazione idrostatica microregolabile che non strappa, motori Euro 2 più potenti, cambio semplice e rapido degli attrezzi, grazie al dispositivo

"Unilift" installato sul frontale del veicolo ed, infine, un sistema di accoppiamento rapido con dispositivo di sollevamento integrato.

Tra le principali caratteristiche dell'Unimog UX 100 troviamo il design altamente ergonomico dell'abitacolo della cabina, costruita per la prima volta di un leggerissimo materiale sintetico fibroso composito (FVK) particolarmente resistente prodotto dalla ditta Dornier, nonché la semplicità di operazione del veicolo e degli attrezzi tramite una leva combinata per la guida e il comando dell'impianto idraulico. Inoltre, l'UX 100 può essere personalizzato installando dotazioni accessorie adatte a qualsiasi impiego, ad esempio la guida variabile "vario pilot" che semplifica soprattutto la manutenzione di attrezzi montati sul lato destro del veicolo.

Per i diversi lavori si possono montare le attrezzature già in commercio per i veicoli a carreg-

giata ridotta. Altri attrezzi di nuova concezione vengono ora creati appositamente per l'UX 100.

L'Unimog UX 100 "vario drive"

Per un ambiente sempre più sensibile ai rumori e alle emissioni di sostanze nocive, anche per un porta-attrezzi come l'Unimog UX 100 la divisione Unimog ha pensato fosse opportuno creare una versione speciale idonea al problema.

Quindi, in occasione della 56a IAA, oltre alla versione con propulsione Diesel tradizionale, presentata per la prima volta in maggio ad una fiera specializzata, viene presentato ora il veicolo ibrido per la trazione combinata diesel elettrica.

Il nuovo ibrido Unimog si chiama UX 100 vario drive. Grazie alla sua trazione elettrica si evita qualsiasi emissione di gas di scarico, una caratteristica essenziale in ambienti sensibili a tale problema. In funzione del tipo di impiego, l'UX 100 vario drive offre diverse possibilità di azionamento degli attrezzi: con la trazione idraulica (motore Diesel) per attrezzi utilizzati all'aperto che necessitano di maggiore potenza oppure con la trazione elettroidraulica per l'impiego di attrezzi in locali chiusi o zone critiche in termini di rumore e di emissioni nocive. Inoltre, tramite la presa da 220V è possibile azionare ovunque qualsiasi tipo di dispositivo elettrico, ad esempio troncatrici a mola o trapani.

L'Unimog UX vario drive è dotato di propulsione ibrida alimentata da due fonti di energia separate. Durante la marcia è possibile commutare liberamente da trazione dieselelettrica a pura trazione elettrica. In una successiva potrebbe anche essere possibile una commutazione automatica da trazione dieselelettrica.



Il nuovo modello Unimog UX 100 si distingue per la sua compattezza: larghezza idonea ai marciapiedi, altezza conforme ai parcheggi sotterranei

ca a funzionamento con le sole batterie, ad esempio mediante un idoneo segnale automatico all'ingresso di un edificio.

Con la trazione dielelettrica, un quattro cilindri da 2,3 litri di cilindrata provvede a generare una potenza pari a 54kW (73 CV). Una particolarità di questa trazione è la gestione elettronica del veicolo ibrido. L'autista può selezionare la curva caratteristica del motore Diesel affinché la potenza, i consumi e l'emissione dei gas di scarico del motore siano ottimali per quel determinato tipo di impiego.

Direttamente dietro al motore è flangiato un generatore che converte l'energia meccanica in energia elettrica. Utilizzando il motore Diesel, l'UX 100 vario drive funziona a trazione dielelettrica senza il consueto cambio o la trasmissione idrostatica. In fase di rilascio, il motore elettrico può funzionare anche come generatore di corrente, recuperando così una parte dell'energia liberata e immagazzinandola nelle batterie di trazione. In tal modo un parziale recupero di energia ha luogo anche frenando.

Le dimensioni principali dell'Unimog UX 100 vario drive non si scostano da quelle del fratello convenzionale, soltanto in termini di passo delle ruote e di lunghezza complessiva si registrano 300 mm in più.

Comandi idraulici a regolazione elettronica per gli Unimog della serie pesante.

Per gli Unimog della serie pesante è stato sviluppato un sistema idraulico confort molto potente, disponibile come dotazione accessoria. Nell'abitacolo, invece delle solite quattro leve di comando accanto al guidatore, è installata un'unica leva multifunzionale che comanda il sistema idraulico confort. Questo "joystick" è alloggiato su un'unità di comando posizionabile a seconda delle esigenze di chi manovra gli attrezzi, cioè dell'autista o del passeggero.

Grazie a questo sistema, non solo è stato possibile eliminare le quattro leve di comando, ben-

sì si è potuto semplificare enormemente il comando delle singole funzioni; ora possono funzionare parallelamente funzioni diverse, ad esempio si può sollevare ed inclinare contemporaneamente la testa rotativa anteriore di una falciatrice per scaricare.

Oltre al "joystick", l'unità di comando del sistema idraulico confort comprende un display con unità di programmazione su cui è possibile impostare e memorizzare tutti i dati relativi alle diverse portate degli attrezzi. Per una maggiore sicurezza di servizio sono presenti, inoltre, un arresto d'emergenza ed un dispositivo di protezione nel pomello del "joystick" (tasto di uomo morto) che impedisce l'attivazione involontaria delle valvole.

Ma la divisione Unimog ha in serbo un'altra novità: l'U 90 turbo con un motore Euro 2 turbodiesel con una potenza di 90 kW (122 CV), che supera quindi di 26 kW (35 CV) quella del suo predecessore, l'U 90. Grazie a questo tipo di motorizzazione, gli utenti potranno disporre di questo Unimog leggero e manovrabile in modo ancora più flessibile, poiché con l'Unimog 90 a potenza

maggiorata si possono utilizzare attrezzi che richiedono prese di forza altrettanto maggiorate. Inoltre, la rumorosità dell'U 90 turbo è stata ridotta a soli 78 dB (A).

Il "portabandiera", per così dire, della divisione Unimog è l'U 2450 L 6 x 6. Come indica il nome, il veicolo è dotato di tre assali e, ovviamente, della trazione su tutte le ruote, il che per un Unimog non potrebbe essere altrimenti. Il peso complessivo ammesso è di 17 tonnellate e la potenza del motore Euro 2 di serie è di 177 kW (240 CV), con una coppia massima di 850 Nm. Ma la caratteristica più straordinaria dell'U 2450 L 6 x 6 è l'incredibile idoneità all'impiego fuori strada, in particolare su terreni morbidi e poco stabili. Per questo tipo di terreno è possibile equipaggiare l'Unimog a tre assali con pneumatici a bassa pressione ed elevata trattività nonché con il regolatore di pressione dei pneumatici "tire-control".

L'Unimog 2450 L 6 x 6 si presta ad essere impiegato soprattutto nelle coltivazioni a giorno, nella lotta contro incendi boschivi, per analisi del terreno, ecc.



Unimog UX 100 con motorizzazione ibrida: dispone infatti di due motori, uno diesel e l'altro elettrico.